



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento (UE) 2015/2010 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1708/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati ⁽¹⁾ 1
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ 3
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l'adozione delle decisioni di introdurre, calcolare e sopprimere maggiorazioni di capitale conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ 5
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2013 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le deviazioni standard in materia di sistemi di perequazione del rischio malattia conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ 9
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2014 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i modelli per la presentazione di informazioni all'autorità di vigilanza del gruppo e per lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ 11
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2015 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure per l'analisi dei rating creditizi esterni a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ 16

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2016 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'indice azionario per l'aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard di capitale proprio conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾	18
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2017 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i fattori corretti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio valutario per le valute ancorate all'euro in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾	21
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive	23
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2019 della Commissione, dell'11 novembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	39

DECISIONI

★ Decisione (UE) 2015/2020 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla delega al segretario generale del Consiglio del potere di rilasciare lasciapassare ai membri, ai funzionari e agli altri agenti del Consiglio europeo e del Consiglio, nonché ai richiedenti speciali di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1417/2013, e che abroga la decisione 2005/682/CE, Euratom	42
★ Decisione (UE) 2015/2021 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che definisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica della Liberia all'Organizzazione mondiale del commercio	44
★ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2022 della Commissione, del 10 novembre 2015, che modifica, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione, la decisione 2008/866/CE relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2015) 7669] ⁽¹⁾	45

III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

★ Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 273/14/COL, del 9 luglio 2014, relativa al finanziamento di Scandinavian Airlines tramite la nuova linea di credito rinnovabile (Norvegia) [2015/2023]	47
★ Decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 2/2015/CP, del 24 settembre 2015, che istituisce un comitato interinale per il meccanismo finanziario del SEE 2014-2021 [2015/2024]	63

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2015/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1708/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, terzo comma, e l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2494/95 fissa le basi statistiche necessarie per la produzione di indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA).
- (2) Il regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce norme comuni per determinare il periodo di riferimento dell'indice per gli IPCA, introducendo la base 2005 = 100.
- (3) Le modifiche alla classificazione dei sottoindici degli IPCA e l'allineamento dei sottoindici che sono stati correlati agli IPCA dopo l'introduzione della base 2005 = 100 rendono necessario modificare il periodo di riferimento dell'indice. Al fine di garantire la comparabilità e la pertinenza degli IPCA, il periodo di riferimento dell'indice dovrebbe, pertanto, essere modificato in 2015 = 100.
- (4) Conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2494/95, il rapporto costo/efficacia è stato preso in considerazione in vista dell'adozione del presente regolamento.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

⁽¹⁾ GUL 257 del 27.10.1995, pag. 1.

⁽²⁾ Parere del 1° giugno 2015 (GU C 209 del 25.6.2015, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GUL 274 del 20.10.2005, pag. 9).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1708/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Periodo di riferimento dell'indice

1. Il periodo di riferimento comune dell'indice per gli IPCA è fissato a 2015 = 100. Questo nuovo periodo di riferimento dell'indice è utilizzato per le serie storiche complete di tutti gli indici e sottoindici IPCA, iniziando con la pubblicazione degli IPCA relativi al mese di gennaio 2016.
2. Qualsiasi ulteriore sottoindice da integrare negli IPCA è raccordato in dicembre di un determinato anno al livello di 100 punti dell'indice ed è utilizzato a partire dal mese di gennaio, incluso, dell'anno successivo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2011 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2015**

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 109 *bis*, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale conformemente alla direttiva 2009/138/CE sono di pertinenza ai fini del calcolo del modulo del rischio di mercato e del modulo del rischio di inadempimento della controparte della formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.
- (2) Se del caso, le amministrazioni regionali e le autorità locali iscritte in tali elenchi dovrebbero essere categorizzate a seconda della tipologia, tenendo conto delle condizioni di cui all'articolo 85 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Le autorità di vigilanza hanno fornito le informazioni pertinenti sullo specifico potere di imposizione fiscale e sugli assetti istituzionali vigenti ai sensi della legislazione nazionale in relazione alle amministrazioni regionali e alle autorità locali di rispettiva pertinenza e sulla misura in cui tali amministrazioni e autorità rispettino i requisiti di cui all'articolo 109 *bis*, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.
- (5) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali**

Le seguenti amministrazioni regionali e autorità locali sono considerate entità le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese in cui hanno sede a norma dell'articolo 109 *bis*, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE:

- 1) in Austria: «Land» o «Gemeinde»;
- 2) in Belgio: «communauté» o «gemeenschap», «région» o «gewest», «province» o «provincie», o «commune» o «gemeente»;

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).

- 3) in Danimarca: «region» o «kommune»;
- 4) in Finlandia: «kaupunki» o «stad», «kunta» o «kommun», o «Ahvenanmaan maakunta» o «Landskapet Åland»;
- 5) in Francia: «région», «département» o «commune»;
- 6) in Germania: «Land», «Gemeindeverband» o «Gemeinde»;
- 7) in Liechtenstein: «Gemeinde»;
- 8) in Lituania: «savivaldybė»;
- 9) in Lussemburgo: «commune»;
- 10) nei Paesi Bassi: «provincie», «waterschap» o «gemeente»;
- 11) in Polonia: «województwo», «związek powiatów», «powiat», «związek międzygminny», «gmina», o «miasto stołeczne Warszawa»;
- 12) in Portogallo: «Região Autónoma dos Açores» o «Região Autónoma da Madeira»;
- 13) in Spagna: «comunidad autónoma» o «corporación local»;
- 14) in Svezia: «region», «landsting» o «kommun»;
- 15) nel Regno Unito: il Parlamento scozzese (Scottish Parliament), l'Assemblea nazionale del Galles (National Assembly for Wales) e l'Assemblea dell'Irlanda del Nord (Northern Ireland Assembly).

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2012 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2015****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l'adozione delle decisioni di introdurre, calcolare e sopprimere maggiorazioni di capitale conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/138/CE prevede la possibilità per l'autorità di vigilanza di introdurre una maggiorazione del capitale per un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. È necessario prevedere procedure per l'adozione delle decisioni di introdurre, calcolare e sopprimere maggiorazioni di capitale.
- (2) Al fine di consentire all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di fornire informazioni e giustificazioni che potrebbero attenuare o contestare la necessità di una maggiorazione del capitale prima di adottare una decisione sull'introduzione di tale maggiorazione, l'autorità di vigilanza dovrebbe dare all'impresa di assicurazione o di riassicurazione la possibilità di fornire argomentazioni contro l'introduzione di una maggiorazione del capitale.
- (3) La cooperazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione con l'autorità di vigilanza è essenziale al fine di assicurare l'efficacia della maggiorazione del capitale come misura di vigilanza. Al fine di consentire all'autorità di vigilanza di basare la maggiorazione del capitale su informazioni accurate e aggiornate, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe, su richiesta dell'autorità di vigilanza, calcolare la maggiorazione del capitale.
- (4) Al fine di consentire all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di eliminare le carenze che hanno portato all'introduzione della maggiorazione del capitale, è necessario specificare il contenuto della decisione di introdurre detta maggiorazione.
- (5) L'autorità di vigilanza e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non dovrebbero basarsi solo sulla revisione annuale della maggiorazione del capitale, ma dovrebbero anche controllare proattivamente le circostanze che hanno condotto all'introduzione della maggiorazione del capitale al fine di adottare le misure del caso. A tal fine l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe pertanto fornire all'autorità di vigilanza le relazioni sui progressi compiuti nell'eliminazione delle carenze che hanno portato all'imposizione della maggiorazione del capitale. È altresì necessario prevedere una procedura di riesame delle decisioni sulle maggiorazioni di capitale se le circostanze che hanno condotto all'introduzione della maggiorazione sono mutate in misura rilevante.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.
- (7) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Notifica prima dell'introduzione di una maggiorazione del capitale

1. L'autorità di vigilanza notifica all'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata l'intenzione di introdurre una maggiorazione del capitale indicandone le ragioni.
2. L'autorità di vigilanza fissa un termine entro il quale l'impresa di assicurazione o di riassicurazione deve rispondere alla notifica di cui al paragrafo 1. Prima di adottare la decisione, l'autorità di vigilanza esamina le informazioni fornite dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Articolo 2

Calcolo della maggiorazione del capitale

Se richiesto dall'autorità di vigilanza, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione effettua il calcolo della maggiorazione del capitale conformemente alle specifiche stabilite dall'autorità di vigilanza.

Articolo 3

Trasmissione di informazioni

1. L'autorità di vigilanza può chiedere all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di fornire le informazioni necessarie ai fini dell'adozione della decisione relativa all'introduzione di una maggiorazione del capitale entro un termine stabilito dall'autorità di vigilanza.
2. Nel determinare il termine di cui al paragrafo 1, l'autorità di vigilanza rivolge particolare attenzione alla probabilità di un impatto negativo sui contraenti e beneficiari e alla relativa gravità.
3. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa immediatamente l'autorità di vigilanza qualora non sia in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Decisione di introdurre una maggiorazione del capitale

1. L'autorità di vigilanza notifica per iscritto all'impresa di assicurazione o di riassicurazione la decisione d'introdurre una maggiorazione del capitale.
2. La decisione dell'autorità di vigilanza è sufficientemente dettagliata da consentire all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di capire quali misure deve adottare o quali carenze deve eliminare per ottenere la soppressione della maggiorazione del capitale.
3. La decisione di cui al paragrafo 2 include:
 - a) le ragioni dell'introduzione della maggiorazione del capitale;
 - b) la metodologia di calcolo della maggiorazione del capitale e il relativo importo;
 - c) la data a decorrere dalla quale la maggiorazione del capitale è applicabile;
 - d) se del caso, il termine entro il quale l'impresa di assicurazione o di riassicurazione deve eliminare le carenze che hanno portato a introdurre la maggiorazione del capitale;
 - e) se del caso, il contenuto e la frequenza della relazione sui progressi compiuti da presentare a norma dell'articolo 5.

*Articolo 5***Relazione sui progressi compiuti**

Nei casi di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2009/138/CE e se richiesto dall'autorità di vigilanza, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa l'autorità di vigilanza in merito ai progressi da essa compiuti nell'eliminare le carenze che hanno condotto all'introduzione della maggiorazione del capitale e in merito alle misure pertinenti adottate.

*Articolo 6***Riesame della maggiorazione del capitale**

1. L'autorità di vigilanza riesamina la maggiorazione del capitale imposta se le circostanze che hanno condotto alla sua introduzione sono mutate in misura rilevante.
2. In esito a detto riesame l'autorità di vigilanza mantiene, modifica o sopprime la maggiorazione di capitale imposta.

*Articolo 7***Mantenimento, modifica o soppressione della maggiorazione del capitale**

Nel valutare l'opportunità di mantenere, modificare o sopprimere la maggiorazione del capitale l'autorità di vigilanza tiene conto di quanto segue:

- a) informazioni presentate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione durante la procedura d'introduzione e di calcolo della maggiorazione del capitale;
- b) informazioni ottenute dall'autorità di vigilanza attraverso la procedura di riesame e successive attività di vigilanza;
- c) informazioni fornite nella relazione sui progressi compiuti, se richiesta dall'autorità di vigilanza conformemente all'articolo 5;
- d) eventuali altre informazioni pertinenti che indichino un mutamento rilevante delle circostanze che hanno condotto all'introduzione della maggiorazione del capitale.

*Articolo 8***Decisione di modificare o sopprimere la maggiorazione del capitale**

1. L'autorità di vigilanza notifica per iscritto e senza indugio all'impresa di assicurazione o di riassicurazione la decisione di modificare o sopprimere la maggiorazione del capitale e la data di entrata in vigore di tale decisione.
2. Se decide di modificare la maggiorazione del capitale, l'autorità di vigilanza adotta una nuova decisione conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2013 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2015****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le deviazioni standard in materia di sistemi di perequazione del rischio malattia conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 109 *bis*, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini del calcolo del modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia della formula standard per il requisito patrimoniale di solvibilità, dovrebbero essere fissate le deviazioni standard per il rischio di tariffazione e di riservazione in relazione alle misure legislative nazionali specifiche che consentono di ripartire la liquidazione dei sinistri connessi al rischio malattia tra le imprese di assicurazione e di riassicurazione.
- (2) Le predette deviazioni standard dovrebbero essere stabilite solo in relazione alla *Zorgverzekeringwet* (legge sull'assicurazione malattia) che prevede l'obbligo di assicurazione sanitaria di base (*basisverzekering*) nei Paesi Bassi (in seguito «il sistema di perequazione del rischio malattia nei Paesi Bassi»). Secondo un'indagine dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, il sistema di perequazione del rischio malattia nei Paesi Bassi è l'unico sistema all'interno dell'Unione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 109 *bis*, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/138/CE.
- (3) Le deviazioni standard stabilite nel presente regolamento sono state determinate tenendo conto dei calcoli forniti da De Nederlandsche Bank.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.
- (5) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Deviazioni standard**

Per l'assicurazione e la riassicurazione proporzionale per le spese mediche soggette al sistema di perequazione del rischio malattia nei Paesi Bassi, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano nel calcolo del modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia le seguenti deviazioni standard:

- a) 2,7 % per il rischio di tariffazione dell'assicurazione malattia NSLT;
- b) 5 % per il rischio di riservazione dell'assicurazione malattia NSLT.

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2014 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2015****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i modelli per la presentazione di informazioni all'autorità di vigilanza del gruppo e per lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 249, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Poiché il collegio delle autorità di vigilanza dovrebbe essere la principale piattaforma per lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza di un gruppo, fatte salve le altre forme di cooperazione e scambio di informazioni che possono verificarsi a livello bilaterale o multilaterale tra tali autorità, le procedure e i modelli sono particolarmente importanti per rendere efficace e convergente lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza in seno ai collegi.
- (2) Detti procedure e modelli riguardano le autorità di vigilanza appartenenti al collegio che decidono nel quadro di un accordo di coordinamento le informazioni necessarie per le attività del collegio e le modalità in base alle quali esse devono essere trasmesse a norma dell'articolo 357 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Un controllo efficace ed efficiente richiede che lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità di vigilanza tengano conto della natura, delle dimensioni e della complessità del gruppo, della disponibilità e del tipo delle informazioni e dei dati più recenti e pertinenti.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.
- (5) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza in seno al collegio delle autorità di vigilanza**

Le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano informazioni su base sistematica, almeno una volta l'anno e, se del caso, su base ad hoc.

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).

*Articolo 2***Termine per lo scambio di informazioni**

1. Per qualsiasi scambio di informazioni, su base sistematica o ad hoc, le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza concordano un termine.
2. Gli scostamenti rispetto al termine concordato sono comunicati alle autorità di vigilanza interessate in anticipo con adeguata motivazione.

*Articolo 3***Mezzi per lo scambio di informazioni**

Le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza si accordano su un modulo elettronico sicuro per lo scambio di informazioni nonché sul formato dei dati da scambiare.

*Articolo 4***Valuta**

Salvo se deciso altrimenti dalle autorità di vigilanza in seno al collegio nel quadro di un accordo di coordinamento concluso conformemente all'articolo 248, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza utilizzano per gli importi trasmessi nell'ambito dello scambio di informazioni in seno al collegio delle autorità di vigilanza la valuta nella quale le informazioni sono state comunicate.

*Articolo 5***Lingua**

Salvo se deciso altrimenti dalle autorità di vigilanza in seno al collegio nel quadro di un accordo di coordinamento concluso conformemente all'articolo 248, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza scambiano informazioni nella lingua più comunemente usata in seno al collegio.

*Articolo 6***Quadro sintetico delle informazioni da scambiare in seno al collegio delle autorità di vigilanza**

L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette alle altre autorità di vigilanza del collegio un quadro sintetico delle informazioni che devono essere scambiate conformemente all'articolo 357 del regolamento delegato (UE) 2015/35, utilizzando il modello di cui all'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 7***Presentazione delle principali conclusioni in esito alla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza**

1. Le altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza trasmettono all'autorità di vigilanza del gruppo le principali conclusioni tratte in esito alla procedura di riesame eseguita a livello di singola impresa ai sensi dell'articolo 357, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/35, utilizzando il modello di cui all'allegato II del presente regolamento.
2. L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette alle altre autorità di vigilanza del collegio le principali conclusioni tratte in esito alla procedura di riesame eseguita a livello di gruppo conformemente all'articolo 357, paragrafo 3, lettera a), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/35, utilizzando il modello di cui all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 8***Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza al di fuori del collegio delle autorità di vigilanza**

1. Un'autorità di vigilanza del collegio, quando condivide informazioni che sono pertinenti per la vigilanza del gruppo su base bilaterale o multilaterale con altre autorità di vigilanza del collegio, segnala tali informazioni all'autorità di vigilanza del gruppo entro un termine ragionevole. L'autorità di vigilanza del gruppo assicura che le informazioni siano diffuse a tutte le altre autorità di vigilanza interessate appartenenti al collegio delle autorità di vigilanza al momento o prima della successiva riunione dello stesso.

2. Un'autorità di vigilanza del collegio, quando riceve da terzi informazioni che sono pertinenti per la vigilanza del gruppo e le condivide con altre autorità di vigilanza del collegio, segnala tali informazioni entro un termine ragionevole, nella misura più ampia possibile nel rispetto degli eventuali obblighi di riservatezza imposti dal terzo o dalla legge, all'autorità di vigilanza del gruppo. L'autorità di vigilanza del gruppo assicura che le informazioni siano diffuse a tutte le altre autorità di vigilanza interessate appartenenti al collegio delle autorità di vigilanza al momento o prima della successiva riunione dello stesso.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Quadro sintetico delle informazioni da scambiare in seno al collegio delle autorità di vigilanza

Tipo di informazioni Nome dell'impresa		Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria	Segnalazione periodica alle autorità di vigilanza	Modelli per le segnalazioni quantitative	Principali conclusioni della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza	Altri dati selezionati
Impresa partecipante	Elemento					
	Frequenza					
	Termine					
Impresa figlia	Elemento					
	Frequenza					
	Termine					
Altra impresa partecipata	Elemento					
	Frequenza					
	Termine					

Nel quadro sintetico sono indicate le informazioni da scambiare, comprese le parti pertinenti di relazioni descrittive, i modelli pertinenti per le segnalazioni quantitative, le principali conclusioni in esito alla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza e altri dati selezionati nonché i termini e la frequenza convenuti in seno al collegio delle autorità di vigilanza.

ALLEGATO II

Presentazione delle principali conclusioni della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza

Nome della singola impresa o del gruppo	
Risultato della valutazione dei rischi e delle attività di vigilanza pertinenti previste	
Descrizione	
Risultanze delle indagini/ispezioni in loco e attività cartolari	
Descrizione	
Misure di vigilanza pertinenti	
Descrizione	

Le principali conclusioni in esito alla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza includono il risultato della valutazione dei rischi, le attività di vigilanza pertinenti previste, le risultanze delle indagini in loco, delle ispezioni in loco e delle attività cartolari e le pertinenti misure di vigilanza concordate in seno al collegio delle autorità di vigilanza.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2015 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2015****che stabilisce norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure per l'analisi dei rating creditizi esterni a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 4 bis, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le analisi supplementari dell'idoneità dei rating creditizi esterni di cui all'articolo 44, paragrafo 4 bis, della direttiva 2009/138/CE dovrebbero costituire un'attività essenziale e importante nell'ambito del sistema di gestione dei rischi in quanto attenuano i rischi collegati al calcolo delle riserve tecniche e del requisito patrimoniale di solvibilità.
- (2) Dato che le analisi supplementari fanno parte del sistema di gestione dei rischi, i loro aspetti procedurali devono riflettersi nella politica di gestione dei rischi delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE.
- (3) La natura, la portata e la complessità delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere tenute presenti quando tali imprese includono gli aspetti procedurali delle analisi supplementari nelle loro politiche di gestione dei rischi e documentano i risultati di tali analisi e il modo in cui sono svolte.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.
- (5) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Politica di gestione dei rischi**

Ai fini della verifica dell'idoneità dei rating creditizi esterni utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche e del requisito patrimoniale di solvibilità tramite le analisi supplementari di cui all'articolo 44, paragrafo 4 bis, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione includono nella loro politica di gestione dei rischi:

- a) la portata e la frequenza delle analisi supplementari;
- b) il modo in cui le analisi supplementari sono realizzate, comprese le ipotesi su cui sono basate;
- c) la frequenza del riesame periodico delle analisi supplementari e le condizioni che richiedono un riesame ad hoc di tali analisi.

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).

*Articolo 2***Compiti della funzione di gestione dei rischi**

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscono che la funzione di gestione dei rischi comprenda le analisi supplementari conformemente alla politica di gestione dei rischi di cui all'articolo 1 e tenga debitamente conto dei risultati di tali analisi nel calcolo delle riserve tecniche e del requisito patrimoniale di solvibilità.

*Articolo 3***Informazioni utilizzate per le analisi supplementari**

Quando effettuano le analisi supplementari, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano informazioni aggiornate provenienti da fonti attendibili.

*Articolo 4***Riesame delle analisi supplementari**

1. Conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione riesaminano almeno una volta l'anno le analisi supplementari.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione procedono inoltre ad un riesame ad hoc delle analisi supplementari ogniqualvolta si verifichi una delle condizioni di cui all'articolo 1, lettera c), o se le ipotesi sottese a tali analisi non sono più valide.

*Articolo 5***Documentazione**

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione documentano:

- a) in che modo le analisi supplementari sono realizzate e i loro risultati;
- b) in che misura è tenuto conto dei risultati delle analisi supplementari nel calcolo delle riserve tecniche e del requisito patrimoniale di solvibilità.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2016 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2015****che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'indice azionario per l'aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard di capitale proprio conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire che l'indice azionario misuri il prezzo di mercato di un portafoglio diversificato di strumenti di capitale rappresentativo della natura degli strumenti di capitale abitualmente detenuti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, come previsto all'articolo 172 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione ⁽²⁾, tale indice dovrebbe essere composto di vari indici azionari esistenti nei mercati rilevanti. Al fine di rendere comparabili i livelli dei predetti indici azionari, il livello di ciascun indice all'inizio del periodo di tempo adeguato di cui all'articolo 106, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE dovrebbe essere fissato a 100 punti percentuali.
- (2) Il valore di un indice azionario oscilla nel corso della giornata. È pertanto necessario chiarire quale valore debba essere utilizzato per un dato giorno. Dato che le borse non sono aperte tutti i giorni per le negoziazioni, è inoltre necessario specificare per quali giorni debbano essere calcolati i livelli dell'indice azionario. Per questo motivo è opportuno definire i termini «ultimo livello» e «giorno lavorativo».
- (3) L'indice azionario dovrebbe soddisfare i requisiti di cui all'articolo 172 del regolamento delegato (UE) 2015/35.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.
- (5) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «ultimo livello»: l'ultimo valore dell'indice azionario per il giorno di riferimento pubblicato dal fornitore dell'indice azionario;
- 2) «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno eccetto il sabato e la domenica.

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).

*Articolo 2***Calcolo dell'indice azionario**

1. Il livello dell'indice azionario di cui all'articolo 106, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE è determinato per ogni giorno lavorativo.

Il livello dell'indice azionario per un determinato giorno lavorativo è la somma dei contributi di tutti gli indici azionari inclusi nell'allegato in tale giorno lavorativo.

Il contributo di ciascuno degli indici azionari di cui all'allegato per un determinato giorno lavorativo è il prodotto del suo livello normalizzato per il giorno lavorativo e il suo fattore di ponderazione nell'indice azionario previsto nell'allegato.

2. Il livello normalizzato di ciascuno degli indici azionari di cui all'allegato per un determinato giorno lavorativo è il suo ultimo livello in tale giorno lavorativo diviso per il suo ultimo livello il primo giorno del periodo di 36 mesi che termina il giorno lavorativo per il quale è calcolato il livello dell'indice azionario quale definito all'articolo 172, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/35. Qualora, per un determinato giorno, non sia disponibile l'ultimo livello di un indice azionario, è utilizzato l'ultimo livello più recente prima di tale giorno.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Indici azionari e fattori di ponderazione

Indici azionari (indici di prezzo)	Fattori di ponderazione
AEX	0,14
CAC 40	0,14
DAX	0,14
Indice FTSE All-Share	0,14
Indice FTSE MIB	0,08
IBEX 35	0,08
Nikkei 225	0,02
Indice OMX Stockholm 30	0,08
S&P 500	0,08
SMI	0,02
WIG30	0,08

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2017 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2015****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i fattori corretti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio valutario per le valute ancorate all'euro in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Gli adeguamenti stabiliti dal presente regolamento tengono conto dei criteri dettagliati di cui all'articolo 188, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Al fine di garantire un trattamento coerente delle valute ancorate all'euro nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio valutario, è opportuno prevedere fattori corretti per il rischio valutario riguardante i tassi di cambio tra l'euro e le valute ancorate all'euro, nonché i tassi di cambio tra due valute ancorate all'euro.
- (3) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.
- (4) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Fattori corretti per il rischio valutario se la valuta locale o la valuta estera è l'euro**

Se la valuta locale o la valuta estera è l'euro, ai fini dell'articolo 188, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/35, il fattore del 25 % è sostituito da:

- a) 0,39 % se l'altra valuta è la corona danese (DKK);
- b) 1,81 % se l'altra valuta è il lev (BGN);
- c) 2,18 % se l'altra valuta è il franco CFA dell'Africa occidentale (BCEAO) (XOF);
- d) 1,96 % se l'altra valuta è il franco CFA dell'Africa centrale (BEAC) (XAF);
- e) 2,00 % se l'altra valuta è il franco comorano (KMF).

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).

*Articolo 2***Fattori corretti per il rischio valutario se la valuta locale e la valuta estera sono ancorate all'euro**

Ai fini dell'articolo 188, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/35, il fattore del 25 % è sostituito da:

- a) 2,24 % se le due valute sono la DKK e il BGN;
- b) 2,62 % se le due valute sono la DKK e lo XOF;
- c) 2,40 % se le due valute sono la DKK e lo XAF;
- d) 2,44 % se le due valute sono la DKK e il KMF;
- e) 4,06 % se le due valute sono il BGN e lo XOF;
- f) 3,85 % se le due valute sono il BGN e lo XAF;
- g) 3,89 % se le due valute sono il BGN e il KMF;
- h) 4,23 % se le due valute sono lo XOF e lo XAF;
- i) 4,27 % se le due valute sono lo XOF e il KMF;
- j) 4,04 % se le due valute sono lo XAF e il KMF.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2018 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2015**

che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾ («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,

informando gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (UE) n. 513/2013 ⁽³⁾ la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»).
- (2) Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Risulta chiaramente dai termini di tale impegno sui prezzi che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa.
- (3) Con la decisione 2013/423/UE ⁽⁴⁾ la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi per quanto riguarda il dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 ⁽⁵⁾ la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.
- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 ⁽⁶⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 ⁽⁷⁾ il Consiglio ha altresì istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GUL 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽³⁾ GUL 152 del 5.6.2013, pag. 5.

⁽⁴⁾ GUL 209 del 3.8.2013, pag. 26.

⁽⁵⁾ GUL 209 del 3.8.2013, pag. 1.

⁽⁶⁾ GUL 325 del 5.12.2013, pag. 1.

⁽⁷⁾ GUL 325 del 5.12.2013, pag. 66.

- (5) Successivamente alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») in collaborazione con la CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE ⁽¹⁾, l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. L'allegato di detta decisione elenca i produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, tra i quali figurano:
- a) Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd e le società collegate nell'Unione europea, congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC B810 («Chint Solar»); nonché
 - b) Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd e Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd, congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC B825 («Sunny Energy»).
- (6) Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE ⁽²⁾ la Commissione ha accettato una proposta del gruppo dei produttori esportatori in collaborazione con la CCCME in merito ad alcuni chiarimenti riguardanti l'attuazione dell'impegno per il prodotto oggetto dello stesso, ovvero i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC, attualmente classificati ai codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). I dazi antidumping e compensativi di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono in seguito congiuntamente denominati «le misure».
- (7) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/866 ⁽³⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori.
- (8) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1403 ⁽⁴⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.

B. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO CHE SONO STATE OGGETTO DI VIOLAZIONE

- (9) Ognuna delle società il cui impegno era stato accettato si era impegnata a vendere solo il prodotto oggetto dell'impegno fabbricato dalla stessa società. Non erano consentite vendite di prodotti fabbricati da un'altra società.
- (10) I produttori esportatori avevano tra l'altro accettato di non vendere il prodotto oggetto dell'impegno al primo cliente indipendente nell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione («PMI») nei limiti del relativo livello annuale di importazioni verso l'Unione stabilito dall'impegno stesso.
- (11) L'impegno chiarisce anche, in un elenco non esaustivo, quali azioni costituiscono una violazione dello stesso. Tale elenco include, in particolare, accordi di compensazione con i clienti e dichiarazioni mendaci circa l'origine del prodotto in esame o l'identità dell'esportatore. Anche la partecipazione a un sistema commerciale che comporta il rischio di elusione costituisce una violazione. L'elenco indica altresì che costituisce una violazione l'emissione di una fattura commerciale, così come definita nell'impegno, il cui valore nominale non è conforme alla transazione finanziaria sottostante.
- (12) I produttori esportatori si erano inoltre impegnati a non vendere agli stessi clienti cui essi vendono il prodotto oggetto dell'impegno prodotti diversi da quelli oggetto dell'impegno, da loro fabbricati o commercializzati, in quantitativi superiori a una determinata piccola percentuale limite del valore complessivo delle vendite del prodotto oggetto dell'impegno («limite di vendite parallele»).
- (13) L'impegno obbliga da ultimo i produttori esportatori a fornire alla Commissione ogni trimestre entro scadenze precise informazioni dettagliate su tutte le loro vendite all'esportazione e rivendite nell'Unione («relazioni trimestrali»). Ciò implica che i dati trasmessi in queste relazioni trimestrali devono essere completi e corretti e che le transazioni indicate devono rispettare pienamente i termini dell'impegno. Devono essere indicate nelle relazioni anche le vendite agli stessi clienti di prodotti diversi dal prodotto oggetto dell'impegno.

⁽¹⁾ GUL 325 del 5.12.2013, pag. 214.

⁽²⁾ GUL 270 dell'11.9.2014, pag. 6.

⁽³⁾ GUL 139 del 5.6.2015, pag. 30.

⁽⁴⁾ GUL 218 del 19.8.2015, pag. 1.

- (14) Al fine di garantire il rispetto dell'impegno, i produttori esportatori hanno altresì accettato di autorizzare visite di verifica nei propri locali, volte a controllare l'accuratezza e la completezza dei dati trasmessi alla Commissione nelle relazioni trimestrali e a raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione.

C. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO CHE CONSENTONO UNA REVOCA DA PARTE DELLA COMMISSIONE IN ASSENZA DI VIOLAZIONE

- (15) L'impegno prevede che la Commissione possa revocare la sua accettazione in qualsiasi momento durante il periodo di applicazione qualora il controllo del suo rispetto e la sua esecuzione risultino impraticabili.

D. CONTROLLO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI

- (16) Nel controllare il rispetto dell'impegno la Commissione ha verificato le informazioni rilevanti presentate in proposito dai due produttori esportatori di cui al considerando 5. La Commissione ha effettuato altresì visite di verifica nei locali di tali produttori esportatori. Le conclusioni di cui ai considerando da 17 a 27 illustrano i problemi individuati per Chint Solar e Sunny Energy che obbligano la Commissione a revocare l'accettazione dell'impegno per questi due produttori esportatori.

E. MOTIVAZIONI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO

i) Chint Solar

- (17) Società dell'Unione collegate a Chint Solar di cui al considerando 5, lettera a), hanno venduto il prodotto oggetto dell'impegno a clienti indipendenti nell'Unione nel 2013 e nel 2014. Tali vendite non sono state comunicate alla Commissione entro la scadenza indicata nell'impegno. Solo all'inizio della visita di verifica è stata presentata una relazione incompleta. La Commissione ha pertanto concluso che Chint Solar ha violato i propri obblighi di comunicazione.
- (18) Chint Solar ha inoltre venduto nell'Unione moduli fabbricati da una società collegata che non è inclusa nell'impegno. La Commissione ha esaminato tale pratica e ha concluso che Chint Solar ha violato l'obbligo di vendere solo i moduli fabbricati dalla società inclusa nell'impegno.
- (19) Inoltre un produttore collegato di moduli nell'Unione ha venduto tali prodotti anche ad uno dei clienti di Chint Solar o a clienti collegati ad un cliente di Chint Solar. Una parte rilevante di tali vendite è stata effettuata a prezzi inferiori al PMI. La Commissione ha esaminato tale modello di business. La Commissione ha concluso che mediante la vendita a prezzi inferiori al PMI a un cliente di Chint Solar, o a un cliente collegato ad un cliente di Chint Solar, si è posto in atto un accordo di compensazione e che Chint Solar ha violato l'impegno a non stipulare accordi di compensazione.
- (20) Inoltre Chint Solar fabbrica parte dei propri moduli in forza di contratti per «costruttori di apparecchi originali» (OEM), le cui condizioni stabiliscono che per un certo gruppo di clienti sono previste contrattualmente vendite di prodotti destinati all'Unione e al di fuori dell'Unione. Chint Solar non ha fornito tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie al fine di controllare il rispetto dell'impegno. Per un altro gruppo di clienti coperti da contratti OEM la verifica ha accertato che almeno in un caso vi sono state consegne di moduli a membri di tale gruppo stabiliti sia nell'Unione sia al di fuori dell'Unione.
- (21) Tale modello di business comporta un rischio di elusione sotto forma di compensazione incrociata del PMI. Più specificamente, ciò si verificherebbe se i moduli venissero venduti ai clienti coperti da contratti OEM mediante la società collegata di Chint Solar che non è inclusa nell'impegno.
- (22) La Commissione ha concluso che le modalità di attuazione degli scambi riscontrate rendono impraticabile il controllo del rispetto dell'impegno di Chint Solar.

ii) Sunny Energy

- (23) Sunny Energy ha emesso diverse fatture commerciali per moduli solari nelle quali il valore nominale corrispondeva al PMI. Una verifica però delle fatture in questione presentate da Sunny Energy alle autorità cinesi responsabili per l'IVA ha rivelato che tali transazioni comprendevano anche prodotti estranei all'impegno, ovvero inverter e cavi definiti nell'accordo come «altri prodotti», di cui non è stata data notizia alla Commissione. Inoltre la vendita di tali «altri prodotti» agli stessi clienti superava il limite di vendite parallele autorizzato dall'impegno. Tali fatti costituiscono violazioni degli obblighi di comunicazione e del limite della vendita di «altri prodotti» agli stessi clienti.
- (24) La visita di verifica ha per di più accertato che i prezzi di vendita dei moduli solari nelle fatture presentate da Sunny Energy alle autorità cinesi responsabili per l'IVA erano inferiori ai prezzi dichiarati nelle fatture relative all'impegno. La Commissione ha analizzato tale prassi e ha concluso che Sunny Energy ha violato l'impegno emettendo fatture commerciali il cui valore nominale non era conforme alla transazione finanziaria sottostante.
- (25) Sunny Energy esporta inoltre da un periodo di tempo rilevante «altri prodotti» consegnati ad un deposito doganale nell'Unione. Tali prodotti vengono sdoganati solo dopo essere stati ordinati dai clienti. Tali vendite non rientrano nell'ambito del controllo della Commissione.
- (26) La Commissione ha analizzato le conseguenze di tali modalità di attuazione degli scambi e ha concluso che esiste un forte rischio di compensazione incrociata del PMI, per la precisione se il prodotto oggetto dell'impegno e prodotti che ne esulano sono venduti dal deposito doganale agli stessi clienti. La Commissione ha concluso che le modalità di attuazione degli scambi riscontrate rendono impraticabile il controllo del rispetto dell'impegno di Sunny Energy.
- (27) Inoltre l'ispezione locale dei registri delle transazioni ha rivelato che uno dei clienti non aveva pagato l'importo completo della corrispondente transazione di vendita. Un'ulteriore analisi ha accertato che tale pagamento parziale ha reso il prezzo di vendita inferiore al PMI. Le vendite a prezzo inferiore al PMI costituiscono una violazione dell'impegno.

iii) Conclusioni

- (28) Le constatazioni di violazione dell'impegno e della sua impraticabilità accertate per Chint Solar e Sunny Energy giustificano la revoca dell'accettazione dell'impegno per questi due produttori esportatori a norma dell'articolo 8, paragrafi 7 e 9, del regolamento antidumping di base, e dell'articolo 13, paragrafi 7 e 9, del regolamento antisovvenzioni di base, in conformità alle condizioni dell'impegno.

F. VALUTAZIONE IN MERITO ALLA PRATICABILITÀ DELL'IMPEGNO NEL SUO INSIEME

- (29) L'impegno prevede che una violazione da parte di un singolo produttore esportatore non comporta automaticamente la revoca dell'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori. In caso di violazione, la Commissione è tenuta a valutare l'impatto di detta specifica violazione sulla praticabilità dell'impegno rispetto all'effetto per tutti i produttori esportatori e per la CCCME.
- (30) La Commissione ha pertanto valutato l'impatto delle violazioni commesse da Chint Solar e Sunny Energy sulla praticabilità dell'impegno rispetto all'effetto per tutti i produttori esportatori e per la CCCME.
- (31) La responsabilità di dette violazioni è esclusivamente in capo ai produttori esportatori in questione; nel corso del controllo non sono state rilevate violazioni sistematiche da parte di un gran numero di produttori esportatori o della CCCME.
- (32) La Commissione conclude pertanto che nel complesso il funzionamento dell'impegno non risulta inficiato e che non vi sono motivi per revocare l'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori e per la CCCME.

G. OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI

- (33) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. Sia Chint Solar sia Sunny Energy hanno presentato osservazioni e hanno ottenuto un'audizione. Anche un'altra parte interessata ha presentato osservazioni.
- (34) Durante le audizioni sia Chint Solar sia Sunny Energy hanno ammesso che vi sono state alcune violazioni, ma si sono impegnate a rispettare l'impegno in futuro e hanno posto in evidenza di ritenere le violazioni poco rilevanti.

i) Chint Solar*Vendita di moduli all'Unione prodotti da una società collegata non inclusa nell'impegno*

- (35) China Solar ha sostenuto che, nonostante le risposte presentate durante l'inchiesta originale dal produttore collegato di cui al considerando 18, la Commissione non ha inserito tale produttore nella proposta di campionamento né nell'elenco dei produttori che hanno collaborato soggetti alla decisione finale dell'inchiesta originale. A quanto affermato da Chint Solar, a causa di tali omissioni detta società non era in grado di comprendere le diverse posizioni dei suoi produttori.
- (36) La Commissione respinge tale argomentazione. In primo luogo la proposta di campionamento comprendeva sia produttori individuali sia gruppi di società. È chiaro dalla formulazione e dall'elenco delle società allegato alla proposta di campionamento che l'elenco comprendeva una società per ogni gruppo. Infatti la maggior parte delle società proposte per il campionamento aveva diverse società collegate nella RPC ma nella proposta di campionamento era stata inclusa una sola società per gruppo.
- (37) In secondo luogo, diversamente da quanto avvenuto per la proposta di campionamento, l'elenco dei produttori esportatori che avevano collaborato, riportato nei regolamenti di esecuzione che avevano istituito i dazi antidumping e compensatori provvisori e definitivi sul prodotto in esame, menziona tutte le società comprese in ogni gruppo. La Commissione ritiene che a Chint Solar era stato concesso un lasso di tempo sufficiente per contestare qualsiasi inaccuratezza nell'elenco dei produttori esportatori che avevano collaborato dopo la comunicazione delle conclusioni nelle fasi di decisioni provvisorie e definitive delle inchieste originali. Da Chint Solar non sono pervenute osservazioni.

Obblighi di comunicazione degli importatori collegati nell'Unione

- (38) Chint Solar ha sostenuto altresì di non essere stata al corrente degli obblighi di comunicazione che incombevano alle sue società collegate nell'Unione di cui al considerando 5, lettera a), in quanto a Chint Solar non era stata notificata l'accettazione dell'impegno offerto da tali società collegate. Chint Solar ha inoltre obiettato che non era stato concesso alcun accesso indipendente al sistema di comunicazione alle società collegate nell'Unione, il che ha reso impossibile la presentazione delle relazioni trimestrali.
- (39) La Commissione respinge tali argomentazioni in quanto Chint Solar aveva l'obbligo di comunicare le transazioni di rivendita a clienti indipendenti nell'Unione e ha omesso tali comunicazioni. Ciò è avvenuto per i seguenti motivi:
- a) la proposta di impegno che comprendeva una delle società collegate nell'Unione di cui al considerando 5, lettera a), era stata accettata in vigore del dazio provvisorio antidumping ⁽¹⁾. Le disposizioni del testo dell'impegno indicano chiaramente che le rivendite a clienti indipendenti nell'Unione sono soggette a comunicazione.
- b) La proposta di impegno, che comprendeva l'altra società collegata nell'Unione di cui al considerando 5, lettera a), è stata accettata per il periodo di applicazione delle misure definitive ⁽²⁾. Non ha avuto luogo però nessuna vendita a tale società collegata nell'Unione dopo l'accettazione dell'impegno. Le osservazioni di Chint Solar sono pertanto non pertinenti per quanto riguarda tale società.

⁽¹⁾ Decisione 2013/423/UE.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2013/707/UE.

- c) La CCCME coordina la presentazione di tutte le relazioni trimestrali da parte delle società soggette all'impegno, comprese le relazioni trimestrali sulle transazioni di rivendita. Chint Solar era quindi in grado di ottenere qualsiasi altra informazione sugli propri obblighi di comunicazione a norma dell'impegno.
- d) Chint Solar ha presentato una relazione trimestrale incompleta all'inizio della visita di verifica. Ciò corrobora la tesi che Chint Solar era al corrente degli obblighi di comunicazione delle società collegate nell'Unione.

Assenza di violazioni sostanziali

- (40) Chint Solar ha sostenuto altresì che non vi è stata nessuna violazione sostanziale, in quanto le transazioni non comunicate erano marginali rispetto al totale delle transazioni di vendita.
- (41) La Commissione non può accettare tale argomentazione. Chint Solar non ha presentato nessuna relazione trimestrale sulle transazioni di rivendita della sua società collegata di cui al considerando 5, lettera, a), fin dall'entrata in vigore dell'impegno, e ciò indipendentemente dal numero delle transazioni non comunicate. La Commissione reitera quindi la propria conclusione che Chint Solar abbia violato gli obblighi di comunicazione a norma dell'impegno.

Vendite del produttore collegato nell'Unione

- (42) Chint Solar si è anche opposta alla tesi che essa abbia violato l'obbligo, assunto con l'impegno, di non stipulare accordi di compensazione, per i seguenti motivi:
 - a) Chint Solar ha notificato alla Commissione l'acquisizione del produttore di moduli nell'Unione, di cui al considerando 19, e la Commissione non ha reagito.
 - b) La complessità generale dell'impegno ha fatto sì che la Commissione reagisse diversamente nel corso del tempo a situazioni analoghe. È quindi ragionevolmente ipotizzabile che Chint Solar non abbia ravvisato un rischio di accordi di compensazione prima di essere informata dell'intenzione della Commissione di revocare l'accettazione dell'impegno.
 - c) Le vendite del produttore collegato nell'Unione non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione dell'impegno, che riguarda solo moduli e celle originari o provenienti dalla RPC.
 - d) Chint Solar non intendeva effettuare una compensazione incrociata vendendo allo stesso cliente di Chint Solar prodotti della RPC e del produttore collegato nell'Unione. La diversità delle specifiche dei prodotti e le abitudini commerciali di quel particolare cliente di Chint Solar sono la giustificazione di tali vendite parallele. Chint Solar ha sostenuto inoltre che il prezzo di vendita del produttore collegato nell'Unione era allineato al prezzo di mercato. Chint Solar si è altresì impegnata a cessare le vendite dalla RPC del prodotto in esame a quel particolare cliente di Chint Solar, a fornire relazioni trimestrali sulle vendite del suo produttore collegato nell'Unione e a consentire la verifica dell'accuratezza di tali relazioni.
- (43) La Commissione non può accettare tali argomentazioni. In primo luogo la Commissione non contesta a Chint Solar di non aver comunicato l'acquisizione, bensì di aver omesso la comunicazione delle vendite parallele di cui al considerando 19.
- (44) In secondo luogo, Chint Solar cita le risposte dei servizi della Commissione, che sono state definite in ogni caso non vincolanti, fuori contesto. Le risposte citate non sono pertinenti rispetto all'obbligo di non stipulare accordi di compensazione.
- (45) In terzo luogo è chiaro che le vendite di un produttore dell'Unione non possono essere soggette all'impegno. Tuttavia gli accordi di compensazione accertati dalla Commissione si sono realizzati mediante le vendite parallele da parte di tale produttore dell'Unione ad un cliente di Chint Solar o a clienti collegati ad un cliente di Chint Solar. La diversità delle specifiche del prodotto non è pertinente all'accertamento dell'esistenza di compensazione. Non ha inoltre alcun rilievo se le vendite siano avvenute a prezzi di mercato, in quanto tali prezzi erano inferiori al PMI.
- (46) La Commissione ha analizzato inoltre gli impegni complementari proposti da Chint Solar e ha concluso che questi riguardano il rischio di accordi di compensazione unicamente in relazione ad un solo determinato cliente; gli impegni imporrebbero poi un onere di controllo aggiuntivo, consistente in ulteriori verifiche di altre relazioni trimestrali.

La Commissione ribadisce pertanto la propria valutazione che Chint Solar abbia violato il proprio obbligo di non stipulare accordi di compensazione a norma dell'impegno.

Vendite OEM

- (47) Chint Solar ha sostenuto altresì di non aver venduto moduli destinati al di fuori dell'Unione al cliente OEM di cui al considerando 20, ribadendo inoltre di aver fornito alla Commissione tutte le informazioni relative a tale particolare accordo contrattuale OEM.
- (48) Chint Solar ha anche spiegato di aver effettuato fortuitamente una sola consegna, in circostanze inusuali, a membri del gruppo di clienti OEM di cui al considerando 20 siti sia nell'Unione sia al di fuori dell'Unione. La società ha anche proposto impegni a non consentire la ripetizione di casi simili in futuro.
- (49) La Commissione respinge tali argomentazioni. In primo luogo la Commissione ritiene che l'esistenza di tale modello commerciale comporti un rischio di elusione, sotto forma di compensazione incrociata del PMI. Il fatto che non vi siano state vendite non riduce il rischio di compensazione individuato. Oltre a ciò Chint Solar non ha fornito dettagli sulle modalità per garantire che non si verifichino più vendite fortuite di tale tipo in futuro.

Trattamento non discriminatorio e cambiamenti del mercato dell'energia solare dell'Unione

- (50) Nelle proprie osservazioni Chint Solar ha chiesto inoltre di ricevere tempestivamente istruzioni e che le sia concessa parità di trattamento, permettendole di apportare correzioni durante il periodo di rispetto dell'impegno. Risulta a Chint Solar che la Commissione ha individuato casi di omessa comunicazione e di altre violazioni compiute da altre società vincolate da impegni che non hanno avuto come esito la revoca dell'accettazione dell'impegno.
- (51) La Commissione respinge tale argomentazione in quanto per nessuna società risultano violazioni dell'impegno per le stesse ragioni di Chint Solar.
- (52) La Commissione rigetta pertanto tali affermazioni di Chint Solar come infondate.
- (53) Chint Solar ha sostenuto anche che la Commissione dovrebbe valutare i cambiamenti del mercato dell'energia solare dell'Unione, in particolare il presunto impatto negativo delle misure antidumping e compensative sul settore dell'energia solare dell'Unione, al momento di decidere la revoca dell'accettazione dell'impegno di Chint Solar.
- (54) La Commissione rigetta tale argomentazione in quanto irrilevante per la valutazione delle violazioni dell'impegno da parte di Chint Solar.

ii) Sunny Energy

Omessa comunicazione

- (55) Sunny Energy ha contestato di aver violato i propri obblighi di comunicazione in quanto almeno alcune delle vendite di «altri prodotti» erano state comunicate alla Commissione in una delle relazioni trimestrali e almeno un'altra relazione era stata redatta, anche se non presentata alla Commissione.
- (56) La Commissione non può accettare tale argomentazione. È vero che Sunny Energy ha presentato la relazione trimestrale sugli «altri prodotti» nel primo trimestre successivo all'entrata in vigore dell'impegno. La società ha però omesso di presentare le successive relazioni trimestrali sugli «altri prodotti» e di rettificare l'omissione di transazioni nelle relazioni trimestrali successive.

Limite di vendite

- (57) Sunny Energy ha sostenuto altresì che nella maggior parte dei casi non vi sono state violazioni sostanziali dell'impegno e che il valore di vendita degli altri prodotti era superiore al limite di vendite parallele solo in misura marginale.
- (58) La Commissione respinge tale argomentazione. Il superamento del limite di vendite parallele prescinde dagli importi in essere, anche se marginali. La Commissione ribadisce pertanto la propria conclusione che Sunny Energy abbia violato i propri obblighi di comunicazione imposti dall'impegno.

Sistema di doppia fatturazione

- (59) Sunny Energy ha sostenuto che gli importi delle fatture relative all'impegno presentate ai clienti di Sunny Energy sono corretti e sono quelli utilizzati per la registrazione delle transazioni nei libri contabili della società. Anche il pagamento di una data transazione si basa sulla fattura relativa all'impegno. A parere della società, per la verifica del rispetto dell'impegno è significativo solo l'importo totale della fattura con IVA, non la scomposizione del totale nelle voci costitutive. Ne conseguirebbe che le transazioni finanziarie sottostanti erano conformi al valore nominale. Per di più la differenza tra gli importi nelle fatture relative all'impegno e nelle fatture con IVA è marginale.
- (60) La Commissione respinge tale argomentazione. In primo luogo, la fattura con IVA comprendeva il prezzo del prodotto in esame e degli «altri prodotti» non comunicati i cui prezzi di vendita erano diversi da quelli indicati nella fattura relativa all'impegno. In secondo luogo Sunny Energy non ha fornito alcuna spiegazione convincente della differenza tra i vari documenti finanziari e amministrativi.

Pagamento parziale

- (61) Sunny Energy ha inoltre sostenuto di aver contattato il cliente di cui al considerando 27 e di aver ricevuto il saldo della fattura.
- (62) La Commissione prende atto di tali passi intrapresi da Sunny Energy, che però si situano dopo che la Commissione aveva rilevato il problema.

Vendita da un deposito nell'Unione

- (63) Sunny Energy ha inoltre affermato di essere pronta a cessare le vendite di «altri prodotti» dal deposito doganale nell'Unione di cui al considerando 25 in modo da evitare il rischio potenziale di compensazione incrociata.
- (64) La Commissione ha concluso che, per quanto tale impegno eliminerebbe il rischio di compensazione incrociata, non vi sono possibilità di verificarne il rispetto. Inoltre tali impegni non risolvono il problema dello schema commerciale individuato, che è stato adottato per un periodo di tempo sostanziale.

iii) Commenti dell'altra parte interessata

- (65) Una parte interessata ha affermato che Chint Solar e Sunny Energy hanno venduto sistematicamente il prodotto in esame a prezzi inferiori al PMI o hanno eluso tale valore in altri modi. Tale parte interessata ha insistito per la revoca dell'accettazione dell'impegno delle due società.
- (66) Essa ha inoltre affermato che il numero di società per le quali è stata decisa la revoca dell'impegno conferma l'esperienza del mercato che l'impegno è stato violato su larga scala.

(67) La Commissione rileva che la parte interessata ha esposto nelle sue osservazioni supposizioni non suffragate. Il controllo da parte della Commissione non ha rivelato violazioni sistematiche da parte di un gran numero di produttori esportatori o della CCCME.

iv) **Conclusioni**

(68) La Commissione ribadisce pertanto di considerare Chint Solar e Sunny Energy in violazione dell'impegno.

H. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E IMPOSIZIONE DI DAZI DEFINITIVI

(69) Ai sensi pertanto dell'articolo 8, paragrafi 7 e 9, del regolamento antidumping di base, e dell'articolo 13, paragrafi 7 e 9, del regolamento antisovvenzioni di base, nonché in conformità ai termini dell'impegno, la Commissione ha concluso che va revocata l'accettazione dell'impegno per le società Chint Solar e Sunny Energy.

(70) Di conseguenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in questione fabbricato dalle società Chint Solar (codice addizionale TARIC B810) e Sunny Energy (codice addizionale TARIC B825) a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(71) A titolo informativo, nella tabella di cui all'allegato del presente regolamento figurano i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno a norma della decisione di esecuzione 2014/657/UE non è interessata dalla presente revoca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È revocata l'accettazione dell'impegno concessa dalla Commissione con decisione di esecuzione 2013/707/UE per quanto riguarda i) Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd e le società ad essa collegate nell'Unione europea, designate collettivamente dal codice addizionale TARIC B810, e ii) Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd e Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd, designate collettivamente dal codice addizionale TARIC B825.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Elenco delle società:

Nome della società	Codice addizionale TARIC
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd	B798
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd	B799
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd	B800
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd	B802
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd	B801
Anhui Titan PV Co. Ltd	B803
Xian SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT	B804
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd	B806
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd	B807
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd Changzhou Youze Technology Co. Ltd Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd	B791
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD	B808
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd	B811
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD	B812
CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd	B813
CSG PVtech Co. Ltd	B814
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd	B809

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Delsolar (Wujiang) Ltd	B792
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd	B816
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD	B817
Era Solar Co. Ltd	B818
GD Solar Co. Ltd	B820
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd	B821
Konca Solar Cell Co. Ltd Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED	B850
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd	B822
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd	B824
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd	B826
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd	B827
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD	B828
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd	B829
Jetion Solar (China) Co. Ltd Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd	B830
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd	B831
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd	B832
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B833
Jiangsu Runda PV Co. Ltd	B834
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd	B835

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd	B836
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd	B837
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd	B838
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd	B839
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd	B840
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd	B841
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd	B793
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd Hareon Solar Technology Co. Ltd Taicang Hareon Solar Co. Ltd Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd	B842
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd	B843
JingAo Solar Co. Ltd Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd Hefei JA Solar Technology Co. Ltd Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd	B794
Jinko Solar Co. Ltd Jinko Solar Import and Export Co. Ltd ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD	B845
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd	B795
Juli New Energy Co. Ltd	B846

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd	B847
King-PV Technology Co. Ltd	B848
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)	B849
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd	B851
MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD	B852
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd	B853
NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD	B854
Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd	B856
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd	B857
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd	B858
Ningbo Osda Solar Co. Ltd	B859
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd	B860
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd	B861
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd	B862
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd	B863
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd	B864
Perlight Solar Co. Ltd	B865
Phono Solar Technology Co. Ltd Sumec Hardware & Tools Co. Ltd	B866
RISEN ENERGY CO. LTD	B868
SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD	B869
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD	B870
Shanghai BYD Co. Ltd BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd	B871

Nome della società	Codice addizionale TARIC
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd	B872
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd	B873
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD	B874
SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd	B875
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd	B876
Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd	B878
Shenzhen Topray Solar Co. Ltd Shanxi Topray Solar Co. Ltd Leshan Topray Cell Co. Ltd	B880
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd	B881
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd	B882
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD	B883
TDG Holding Co. Ltd	B884
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd	B885
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd	B886
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd	B877
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd	B879
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd	B889
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd	B890
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd	B891
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd	B892

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sunshine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd	B796
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd	B893
Xian Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd	B896
Xian LONGi Silicon Materials Corp. Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd	B897
Years Solar Co. Ltd	B898
Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd	B797
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd	B899
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd	B900
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd	B902
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd	B903
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd	B904
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd	B905
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd	B906

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd	B907
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd	B908
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd	B910
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B911
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd	B912
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd	B914
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd	B915
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd	B916
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd	B917
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD	B918
Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd	B919
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD	B920
Zhongli Talesun Solar Co. Ltd	B922

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2019 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	50,7
	MA	68,0
	MK	50,7
	ZZ	56,5
0707 00 05	AL	80,9
	JO	229,9
	MA	183,4
	TR	153,7
	ZZ	162,0
0709 93 10	MA	103,9
	TR	148,5
	ZZ	126,2
0805 20 10	CL	170,3
	MA	76,8
	PE	166,7
	TR	83,5
	ZZ	124,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CL	184,7
	PE	147,1
	TR	68,7
	ZA	95,1
	ZZ	123,9
0805 50 10	TR	99,9
	ZZ	99,9
0806 10 10	BR	306,7
	EG	224,2
	PE	300,3
	TR	171,8
	ZZ	250,8
0808 10 80	AR	145,7
	CA	163,3
	CL	81,2
	MK	29,8
	NZ	117,4
	US	146,9
	ZA	213,7
	ZZ	128,3

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0808 30 90	BA	73,9
	CN	83,9
	TR	126,3
	XS	80,0
	ZZ	91,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2015/2020 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2015

relativa alla delega al segretario generale del Consiglio del potere di rilasciare lasciapassare ai membri, ai funzionari e agli altri agenti del Consiglio europeo e del Consiglio, nonché ai richiedenti speciali di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1417/2013, e che abroga la decisione 2005/682/CE, Euratom

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240, paragrafo 2, secondo comma,

visto il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 6, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 235, paragrafo 4, e dell'articolo 240, paragrafo 2, primo comma, TFUE, il Consiglio europeo e il Consiglio dell'Unione europea devono essere assistiti dal segretariato generale del Consiglio.
- (2) Ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del protocollo n. 7, spetta al presidente del Consiglio europeo e al presidente del Consiglio rilasciare lasciapassare ai membri delle rispettive istituzioni e ai funzionari e agli altri agenti delle rispettive istituzioni, secondo le condizioni stabilite nello statuto dei funzionari e nel regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce la forma, l'ambito di applicazione e le condizioni per il rilascio dei lasciapassare ai membri delle istituzioni dell'Unione, ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione, nonché a richiedenti speciali di cui all'allegato II dello stesso regolamento.
- (4) A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1417/2013, il lasciapassare può essere rilasciato a richiedenti speciali, conformemente all'allegato II di tale regolamento, esclusivamente nell'interesse dell'Unione, in via eccezionale e con le debite giustificazioni.
- (5) Il presidente del Consiglio europeo e il presidente del Consiglio dovrebbero delegare i loro rispettivi poteri al segretario generale del Consiglio.
- (6) È opportuno abrogare la decisione 2005/682/CE, Euratom del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I poteri conferiti al presidente del Consiglio europeo e al presidente del Consiglio dall'articolo 6, primo comma, del protocollo n. 7 per il rilascio dei lasciapassare ai membri delle rispettive istituzioni, ai funzionari e agli altri agenti del Consiglio europeo e del Consiglio, nonché a richiedenti speciali di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1417/2013, sono esercitati dal segretario generale del Consiglio.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, e istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce la forma dei lasciapassare rilasciati dall'Unione europea (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 26).

⁽³⁾ Decisione 2005/682/CE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativa alla delega al segretario generale aggiunto del potere di rilasciare lasciapassare ai funzionari del segretariato generale del Consiglio (GU L 258 del 4.10.2005, pag. 4).

Il segretario generale è autorizzato a delegare tali poteri al direttore generale dell'amministrazione.

Articolo 2

La decisione 2005/682/CE, Euratom è abrogata.

Articolo 3

Tale decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015

Per il Consiglio
Il presidente
C. DIESCHBOURG

DECISIONE (UE) 2015/2021 DEL CONSIGLIO**del 10 novembre 2015****che definisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica della Liberia all'Organizzazione mondiale del commercio**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 giugno 2007 il governo della Repubblica di Liberia ha presentato una domanda di adesione all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo di Marrakech»), a norma dell'articolo XII di tale accordo.
- (2) Il 18 dicembre 2007 è stato istituito un gruppo di lavoro sull'adesione della Repubblica di Liberia, con l'incarico di concordare condizioni di adesione accettabili per la Repubblica di Liberia e per tutti i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
- (3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un'ampia serie di impegni in materia di apertura del mercato da parte della Repubblica di Liberia che sono conformi agli orientamenti definiti dal Consiglio generale dell'OMC sull'adesione dei paesi meno sviluppati e soddisfano le richieste dell'Unione, tenendo conto delle relazioni commerciali bilaterali con la Repubblica di Liberia nel contesto del partenariato UE-ACP.
- (4) Tali impegni figurano ora nel protocollo di adesione della Repubblica di Liberia all'OMC («protocollo di adesione»).
- (5) Si prevede che l'adesione all'OMC darà un contributo positivo e durevole al processo di riforma economica e allo sviluppo sostenibile nella Repubblica di Liberia.
- (6) È quindi opportuno approvare il protocollo di adesione.
- (7) L'articolo XII dell'accordo di Marrakech dispone che le condizioni di adesione debbano essere concordate tra lo Stato e l'OMC e approvate, per l'OMC, dalla Conferenza dei ministri dell'OMC. L'articolo IV, paragrafo 2, di tale accordo stabilisce che negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri le sue funzioni siano esercitate dal Consiglio generale dell'OMC.
- (8) È appropriato definire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Conferenza dei ministri dell'OMC in merito all'adesione della Repubblica di Liberia all'OMC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica di Liberia all'Organizzazione mondiale del commercio è favorevole all'adesione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per il Consiglio
Il presidente
P. GRAMEGNA

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2022 DELLA COMMISSIONE**del 10 novembre 2015****che modifica, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione, la decisione 2008/866/CE relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano***[notificata con il numero C(2015) 7669]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 178/2002 reca i principi generali da applicare nell'Unione e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso stabilisce misure urgenti da adottare quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente e che tale rischio non può essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.
- (2) La decisione 2008/866/CE della Commissione ⁽²⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di un focolaio di epatite A negli esseri umani legato al consumo di molluschi bivalvi importati dal Perù, contaminati con il virus dell'epatite A (Hepatitis A virus, HAV). La decisione è stata inizialmente applicata fino al 31 marzo 2009, ma il periodo di applicazione è stato da ultimo prorogato fino al 30 novembre 2015 con la decisione di esecuzione 2014/874/UE della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Alle autorità peruviane competenti era stato chiesto di fornire garanzie soddisfacenti che le carenze riscontrate nel sistema di monitoraggio per il rilevamento del virus nei molluschi bivalvi vivi fossero state eliminate. È necessario che le misure di protezione siano prorogate fintanto che l'efficacia delle misure correttive adottate dalle autorità peruviane competenti non sia stata dimostrata. Ad oggi, visti i risultati del programma di monitoraggio, la Commissione non può concludere che il sistema di controllo e il piano di monitoraggio attualmente in vigore in Perù per determinati molluschi bivalvi siano in grado di fornire le garanzie richieste dal diritto dell'Unione.
- (4) La data limite di applicazione della decisione 2008/866/CE dovrebbe essere pertanto modificata di conseguenza.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione 2008/866/CE la data «30 novembre 2015» è sostituita dalla data «30 novembre 2017».

⁽¹⁾ GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.⁽²⁾ Decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano (GUL 307 del 18.11.2008, pag. 9).⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2014/874/UE della Commissione, del 3 dicembre 2014, che modifica, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione, la decisione 2008/866/CE, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano (GUL 349 del 5.12.2014, pag. 63).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 273/14/COL

del 9 luglio 2014

relativa al finanziamento di Scandinavian Airlines tramite la nuova linea di credito rinnovabile (Norvegia) [2015/2023]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (di seguito «l'Autorità»),

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61, 109 e i protocolli 26 e 27,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte»), in particolare l'articolo 24,

VISTO l'articolo 1, paragrafo 2, della parte I e l'articolo 7, paragrafo 2, della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte («protocollo 3»),

considerando quanto segue:

I. FATTI

1. PROCEDURA

- (1) Alla fine di ottobre 2012 la Danimarca, la Svezia e la Norvegia (congiuntamente, «gli Stati») hanno contattato in modo informale l'Autorità e la Commissione («la Commissione») per comunicare loro l'intenzione di partecipare a una nuova linea di credito rinnovabile (Revolving Credit Facility, «la nuova RCF») a favore di Scandinavian Airlines («SAS», «il gruppo SAS» o «la società»). Il 12 novembre 2012 gli Stati hanno deciso di partecipare alla nuova RCF senza tuttavia notificare ufficialmente la misura all'Autorità.
- (2) Il 5 febbraio 2013, l'Autorità ha ricevuto una denuncia presentata dalla European Low Fares Airline Association, («ELFAA») contro la partecipazione degli Stati membri alla RCF. Con lettera del 18 febbraio 2013, l'Autorità ha invitato le autorità norvegesi a presentare le proprie osservazioni sulla denuncia e sui presunti casi di aiuti di Stato illegali.
- (3) Le autorità norvegesi hanno risposto con lettera del 25 marzo 2013 ed hanno fornito informazioni supplementari con lettera del 6 giugno 2013.
- (4) Con decisione n. 259/13/COL del 19 giugno 2013, l'Autorità ha avviato il procedimento d'indagine formale in relazioni agli aiuti potenzialmente illegali concessi a SAS tramite la nuova RCF («decisione di avvio del procedimento»). La decisione di avvio è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e nel relativo supplemento SEE ⁽¹⁾. Le autorità norvegesi, il gruppo SAS e Foundation Asset Management Sweden AB («FAM») ⁽²⁾ hanno presentato osservazioni in merito a tale decisione. Il 6 novembre 2013, l'Autorità ha trasmesso le osservazioni ricevute dal gruppo SAS e FAM alle autorità norvegesi che hanno avuto la possibilità di rispondere. Con lettera del 6 dicembre 2013, le autorità norvegesi hanno comunicato di non avere alcun commento da fare in merito alle osservazioni del gruppo SAS e di FAM.

⁽¹⁾ GU C 290 del 5.10.2013, pag. 9 (corrigendum).

⁽²⁾ FAM è la società responsabile della gestione delle attività della Knut and Alice Wallenberg's foundation.

- (5) Con lettera del 25 febbraio 2014, l'Autorità ha chiesto ulteriori informazioni alle autorità norvegesi. Tali informazioni sono state trasmesse con lettera del 27 marzo 2014.
- (6) Con lettera del 6 marzo 2014, le autorità norvegesi hanno informato l'Autorità che SAS aveva deciso di cancellare la nuova RCF e di esaminare possibilità alternative per rafforzare la propria base di capitale. La cancellazione è entrata in vigore a partire dal 4 marzo 2014.
- (7) Per questo procedimento, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, dell'Accordo sullo Spazio economico europeo («Accordo SEE») e dell'articolo 24 dell'Accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, è competente a valutare se le disposizioni dell'Accordo SEE siano state rispettate dalla Norvegia. D'altro canto, la Commissione è l'unica competente a valutare se le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») siano state rispettate dalla Danimarca e dalla Svezia. Inoltre, ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 2, e del protocollo 27 dell'Accordo SEE, per garantire un'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo, l'Autorità e la Commissione cooperano, procedono a scambi di informazioni e si consultano a vicenda su questioni di politica di vigilanza e su casi specifici.
- (8) In considerazione di quanto sopra e della competenza parallela di entrambe le istituzioni nel caso specifico, l'Autorità ha cooperato e si è consultata con la Commissione prima di adottare la presente decisione.

2. IL MERCATO DEL TRASPORTO AEREO SCANDINAVO

- (9) Tra il 2001 e il 2011 il mercato del trasporto aereo scandinavo (che comprende la Danimarca, la Svezia, la Finlandia e la Norvegia) sarebbe cresciuto del 126 % in termini di ASK ⁽³⁾. La crescita del mercato scandinavo a corto raggio è stata dovuta quasi interamente ai vettori a basso costo, in particolare Norwegian Air Shuttle e Ryanair: si stima che in quel periodo i vettori a basso costo abbiano generato il 90 % della crescita ⁽⁴⁾.
- (10) Nonostante l'accresciuta importanza dei vettori a basso costo, l'attore principale nel mercato scandinavo rimane SAS, con una quota di mercato stimata nel 2011 pari al 35,6 %, ben lontana dal picco superiore al 50 % raggiunto dieci anni fa. Nello stesso anno le quote di mercato di Norwegian Air Shuttle e Ryanair hanno raggiunto rispettivamente il 18,7 % e il 6,8 %.

3. IL BENEFICIARIO

- (11) SAS è la compagnia di bandiera degli Stati, la maggiore compagnia aerea in Scandinavia e l'ottava compagnia aerea in Europa. Essa è anche uno dei membri fondatori di Star Alliance. Il gruppo aereo, che comprende Scandinavian Airlines, Widerøe ⁽⁵⁾ e Blue1, ha sede a Stoccolma mentre il suo hub europeo e intercontinentale è l'aeroporto di Copenaghen. Nel 2013 SAS ha trasportato circa 28 milioni di passeggeri, ottenendo ricavi pari a circa 42 miliardi di SEK.
- (12) Attualmente SAS è detenuta per il 50 % dagli Stati: per il 21,4 % dalla Svezia, per il 14,3 % dalla Danimarca e per il 14,3 % dalla Norvegia. Il principale azionista privato è la Knut and Alice Wallenberg's foundation («KAW») (7,6 %), mentre gli altri azionisti detengono partecipazioni nell'ordine dell'1,5 % o meno.

Tabella 1

Principali azionisti di SAS AB al 31 marzo 2012 ⁽¹⁾

Azionista	Totale %
Governo svedese	21,4
Governo danese	14,3

⁽³⁾ L'ASK (posti/chilometro offerti) è una misura della capacità di trasporto passeggeri di una compagnia aerea. È pari al numero di posti disponibili moltiplicato per il numero di chilometri volati.

⁽⁴⁾ Fonte: <http://www.airlineleader.com/regional-focus/nordic-region-heats-up-as-all-major-players-overhaul-their-strategies>.

⁽⁵⁾ Cfr. la nota 11 e il considerando 29, in merito alla vendita dell'80 % delle azioni di Widerøe.

Azionista	Totale %
Governo norvegese	14,3
Knut and Alice Wallenberg Foundation	7,6
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension	1,5
A.H Värdepapper AB	1,4
Unionen	1,4
Banca nazionale danese	1,4
Robur Försäkring	0,9
Ponderus Försäkring	0,8
Andra AP-fonden	0,5
Tredje AP-fonden	0,5
SSB+TC Ledning Omnibus FD No OM79	0,5
Nordnet Pensionsförsäkring AB	0,4
Swedbank Robur Sverigefond	0,4
Swedbank Robur Sverigefond Mega	0,3
JPM Chase NA	0,3
AMF Aktiefond Småbolag	0,3
JP Morgan Bank	0,3
KPA Pensionsförsäkring AB	0,2
Nomura International	0,2

(¹) Fonte: <http://www.sasgroup.net/SASGroup/default.asp>.

- (13) SAS è in una situazione finanziaria precaria da diversi anni e tra il 2008 e il 2013 ha registrato perdite ricorrenti. Nel novembre 2012 Standard and Poor's («S&P») ha declassato il rating del credito della società, che è passato da B- a CCC+ (⁶). Queste difficoltà sono state aggravate dal contesto del mercato, caratterizzato da alti costi del carburante e da una domanda incerta
- (14) In particolare dalle relazioni annuali della società risulta che, tra il 2008 e il 2012, SAS ha subito ogni anno cospicue perdite, registrando un consistente debito finanziario netto.

(⁶) Il nuovo rating del credito di S&P relativo a SAS viene discusso alla nota 24.

Tabella 2

Principali dati finanziari di SAS 2007-2012 (milioni di SEK) ⁽¹⁾

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (Gen-Ott)
Ricavi	50 958	52 870	44 918	41 070	41 412	35 986
Debito finanziario netto	1 231	8 912	6 504	2 862	7 017	6 549
EBT (utile al lordo delle imposte)	1 044	- 969	- 3 423	- 3 069	- 1 629	- 1 245
Reddito netto	636	- 6 360	- 2 947	- 2 218	- 1 687	- 985
Flusso di cassa dell'esercizio	- 1 839	- 3 084	- 1 741	868	- 1 243	- 1 018
Rendimento del capitale investito (ROCE) — %	6,7	- 19,6	- 11,7	- 7,6	- 2,2	- 8,1
Rendimento del patrimonio netto contabile al netto delle imposte — %	3,8	- 47,6	- 26,8	- 17,0	- 12,0	- 24,8
Rapporto di copertura degli interessi — %	1,8	- 5,3	- 4,4	- 1,9	- 0,6	- 1,6

⁽¹⁾ Fonte: relazioni annuali di SAS per il periodo 2008-2012, disponibile all'indirizzo: <http://www.sasgroup.net/SASGroup/default.asp>.

- (15) In seguito al deterioramento della sua posizione finanziaria, nel 2009/2010 SAS ha adottato un consistente programma di riduzione dei costi («Core SAS»). Nell'attuazione di questo programma, SAS ha dovuto raccogliere capitale proprio dai suoi azionisti mediante due emissioni di diritti: i) 6 miliardi di SEK nell'aprile 2009 e ii) 5 miliardi di SEK nel maggio 2010 ⁽⁷⁾.
- (16) Le difficoltà finanziarie di SAS hanno raggiunto l'apice nel 2012, quando la società ha presentato il piano aziendale 4 Excellence Next Generation («piano 4XNG»), percepito dalla dirigenza della compagnia aerea come l'«ultima chiamata» per SAS ⁽⁸⁾. Inoltre nel novembre 2012 la stampa ha annunciato la possibilità che SAS facesse bancarotta ⁽⁹⁾.

4. DESCRIZIONE DELLA MISURA: LA NUOVA RCF NEL 2012

- (17) Come altre compagnie aeree che operano a livello globale, SAS ha fatto ricorso frequentemente a linee di credito esterne per mantenere un livello minimo di liquidità. A partire dal 20 dicembre 2006 SAS ha avuto a disposizione una RCF con scadenza a giugno del 2013 («la vecchia RCF»). La vecchia RCF ammontava a 366 milioni di EUR ed era alimentata esclusivamente da alcune banche [...]. Essa comprendeva anche un certo numero di condizioni o clausole finanziarie, come [...].
- (18) Nel dicembre 2011, in seguito al deteriorarsi dei risultati finanziari della società, la dirigenza SAS ha deciso di esaurire completamente la vecchia RCF. Dopo che una società controllata di SAS (Spanair) aveva chiesto l'avvio

⁽⁷⁾ Le emissioni di diritti del 2009 e del 2010 sono state oggetto di una decisione della Commissione nel caso SA.29785 (disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/249053/249053_1461974_61_2.pdf), in cui la Commissione ha concluso che le emissioni di diritti non costituivano un aiuto di Stato.

⁽⁸⁾ Cfr. in questo senso le parole dell'amministratore delegato di SAS, citate da Reuters il 12 novembre 2012: «Questa sarà davvero la nostra» ultima chiamata «se vogliamo un futuro per SAS», ha dichiarato l'amministratore delegato «[...] dopo aver varato un nuovo piano di salvataggio per la compagnia aerea [...] che non genera utili annuali dal 2007», disponibile all'indirizzo <http://www.reuters.com/article/2012/11/12/uk-sas-idUSLNE8AB01O20121112>. Cfr. anche l'articolo «SAS tops European airline critical list» (SAS in prima posizione tra le compagnie aeree europee in crisi), sul Financial Times del 13 novembre 2012, disponibile all'indirizzo <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/fa1cbd88-2d87-11e2-9988-00144feabdc0.html#axzz2TSY5JHUh>.

⁽⁹⁾ Cfr. per esempio Reuters, 18 novembre 2012 (<http://www.reuters.com/article/2012/11/19/sas-idUSL5E8MI6Y20121119>) e il Financial Times del 19 novembre 2012 (<http://www.ft.com/intl/cms/s/0/43e37eba-322f-11e2-b891-00144feabdc0.html#axzz2TSY5JHUh>).

della procedura fallimentare nel gennaio 2012, SAS ha avviato i negoziati con le banche raggiungendo un accordo per la correzione delle clausole il 15 marzo 2012. In base a questo accordo, il costo di utilizzo della vecchia RCF aumentava, le condizioni di prelievo venivano inasprite e SAS doveva rimborsare per intero e immediatamente l'importo prelevato. Inoltre SAS doveva fornire ai finanziatori un piano di ricapitalizzazione che doveva essere approvato dal consiglio di amministrazione e dai principali azionisti, ossia gli Stati e KAW.

- (19) Il piano di ricapitalizzazione è stato sostenuto dal cosiddetto piano 4XNG, che era già in corso di sviluppo all'inizio del 2012. Il piano 4XNG rispondeva anche alle preoccupazioni espresse nel maggio 2012 da [...] in merito al piano aziendale di SAS già esistente noto come 4 Excellence («piano 4X»). Secondo SAS, il piano 4XNG le avrebbe consentito di collocarsi come una compagnia aerea finanziariamente autosufficiente. Esso fissava una serie di obiettivi finanziari che SAS avrebbe dovuto raggiungere nell'esercizio finanziario 2014/2015. Tra questi un margine EBIT superiore all'8 %, un indice di preparazione finanziaria superiore al 20 % e una quota di fondi propri (ossia il rapporto tra attività e capitale proprio) superiore al 35 %. Il piano 4XNG avrebbe dovuto consentire a SAS di migliorare il proprio EBT di circa 3 miliardi di SEK su base annua, mentre la sua attuazione avrebbe comportato costi di ristrutturazione e costi una tantum pari a circa 1,5 miliardi di SEK.
- (20) Un altro obiettivo del piano 4XNG consisteva nel preparare la società all'introduzione, a partire dal novembre 2013, di nuove norme contabili per le pensioni che, secondo le previsioni, avrebbero avuto un impatto negativo sul capitale proprio del gruppo SAS. Il piano inoltre prevedeva l'impegno a completare un programma di cessione di attività e di finanziamento, che ammontava a circa 3 miliardi di SEK di potenziale reddito netto. La cessione di attività comprendeva ⁽¹⁰⁾: i) la vendita di Widerøe, una compagnia aerea regionale controllata in Norvegia ⁽¹¹⁾, ii) la vendita di una partecipazione di minoranza in [...], iii) la vendita di patrimoni immobiliari connessi all'aeroporto, iv) l'esternalizzazione dell'assistenza a terra ⁽¹²⁾, v) la vendita di motori aeronautici ⁽¹³⁾, vi) la vendita e la retrolocazione o altre transazioni finanziarie in relazione a [...], vii) l'esternalizzazione dei sistemi di gestione e dei call centre ⁽¹⁴⁾ e viii) la vendita o il finanziamento garantito di tre velivoli Q400.
- (21) La Norvegia insiste sul fatto che il piano 4XNG era un autofinanziamento; ciò significa che SAS avrebbe generato una quantità sufficiente di contante dalle operazioni e dalle cessioni non strategiche per finanziare il costo iniziale di attuazione del piano 4XNG. A preoccupare SAS era però la percezione da parte degli investitori di una posizione di liquidità precaria della compagnia aerea causata dagli ingenti costi iniziali di attuazione del piano 4XNG. SAS pertanto ha richiesto l'ampliamento della vecchia RCF contestualmente all'introduzione della nuova RCF sostenuta dagli Stati e da KAW. SAS tuttavia ha affermato che né la vecchia RCF (nella modalità ampliata) né la nuova RCF sarebbero state esaurite.
- (22) Le discussioni sulla nuova RCF hanno avuto inizio il 4 giugno 2012 ⁽¹⁵⁾. Inizialmente, in linea con il piano di ricapitalizzazione (cfr. il considerando 18), le banche finanziatrici della vecchia RCF avevano richiesto che gli Stati provvedessero a una nuova raccolta di capitale proprio, per esempio con un'emissione di diritti, dal momento che non erano disposte a sostenere autonomamente una nuova RCF. Gli Stati tuttavia hanno respinto quest'idea.
- (23) Dopo alcuni negoziati, le banche hanno accettato una nuova RCF da costituire insieme agli Stati e a KAW e da strutturare in condizioni di parità, evitando un rapporto subordinato ed eccessivi diritti di garanzia. Occorre notare che inizialmente la nuova RCF avrebbe dovuto ammontare a [3-6] miliardi di SEK, mentre erano disponibili soltanto [1-4] miliardi di SEK di garanzia. Il 22 ottobre 2012 la nuova RCF è stata ridotta infine a 3,5 miliardi di SEK (circa 400 milioni di EUR).
- (24) La nuova RCF è stata erogata dalle stesse banche che avevano fornito la vecchia RCF (tranne una) ⁽¹⁶⁾ insieme agli Stati e a KAW. A tale proposito, il 50 % della nuova RCF è stato erogato dagli Stati in proporzione alla loro partecipazione azionaria a SAS, e il rimanente 50 % è stato erogato dalle banche e da KAW. Gli Stati e KAW hanno partecipato alla nuova RCF alle stesse condizioni (commissioni, tassi d'interesse, clausole) delle banche.

⁽¹⁰⁾ Secondo le informazioni fornite dalle autorità norvegesi, la vendita di [...] è stata eliminata dall'elenco definitivo delle cessioni previste a causa della grande incertezza relativa ai tempi della vendita e ai possibili ricavi.

⁽¹¹⁾ Il 20 maggio 2013 SAS ha dichiarato di aver firmato un accordo per la vendita dell'80 % delle sue azioni di Widerøe a un gruppo di investitori. SAS manterrà una partecipazione del 20 % in Widerøe ma avrà la facoltà di trasferire la piena proprietà nel 2016. Cfr. <http://mb.cision.com/Main/290/9410155/119539.pdf>.

⁽¹²⁾ SAS ha venduto il 10 % delle azioni della sua società di assistenza a terra a Swissport. Quest'acquisizione è entrata in vigore a partire dal 1° novembre 2013. Attualmente i negoziati sono sospesi finché Swissport non avrà concluso l'acquisizione e l'integrazione di Servisair.

⁽¹³⁾ Questa è stata portata a termine con un effetto di liquidità di circa 1,7 miliardi di SEK.

⁽¹⁴⁾ Queste misure sono state attuate in gran parte e produrranno risparmi pari a circa 1 miliardo di SEK.

⁽¹⁵⁾ [...].

⁽¹⁶⁾ [...], uno dei finanziatori della vecchia RCF, ha dichiarato che non sarebbe stata disposta a partecipare alla nuova RCF. Di conseguenza [...] e [...] hanno accresciuto la propria partecipazione alla nuova RCF in maniera proporzionale.

- (25) Le caratteristiche principali della nuova RCF erano le seguenti:
- è stata divisa in due ulteriori linee, rispettivamente di 2 miliardi (linea A) di SEK e 1,5 miliardi (linea B) di SEK, per le quali gli Stati hanno contribuito con il 50 % del valore. Le condizioni relative alla fissazione del prezzo per entrambe le linee prevedevano una commissione iniziale, una commissione di impegno, una commissione di utilizzo, una commissione sul margine e un diritto di uscita,
 - per poter attingere alla RCF, SAS doveva soddisfare determinate condizioni, più rigorose per la linea B che per la linea A ⁽¹⁷⁾,
 - la nuova RCF ha portato avanti il pacchetto di garanzia della vecchia RCF; i finanziatori inoltre hanno ottenuto una garanzia per tutte le azioni di Widerøe e per tutte le altre attività fisse non gravate da ipoteca del gruppo SAS a partire da dicembre 2012. La nuova RCF quindi disponeva di una garanzia di prim'ordine su varie attività di SAS, tra cui il 100 % delle azioni delle sue controllate Widerøe e SAS Spare Engine, 18 velivoli e alcune proprietà. Queste garanzie avevano un valore contabile di circa 2,7 miliardi di SEK (ossia approssimativamente il 75 % della nuova RCF) ed erano suddivise pro rata tra la linea A e la linea B,
 - la linea B poteva essere utilizzata soltanto dopo che la linea A fosse stata interamente esaurita. Dopo il 1° gennaio 2014 SAS sarebbe stata in grado di attingervi solo se la vendita delle attività o delle azioni di Widerøe fosse stata conclusa,
 - la scadenza della nuova RCF era il 31 marzo 2015.
- (26) I termini della nuova RCF sono stati concordati il 25 ottobre 2012. Essa era comunque soggetta, tra l'altro, all'approvazione del parlamento di ciascuno Stato e alla firma di accordi sindacali con i piloti e gli assistenti di volo.
- (27) Gli Stati hanno presentato un rapporto redatto da CITI, del 7 novembre 2012 («il rapporto CITI»), che si proponeva di valutare se un investitore privato che si trovasse in una situazione il più simile possibile a quella degli Stati avrebbe potuto sottoscrivere la nuova RCF a condizioni e termini simili. Assumendo come ipotesi di base il buon esito del piano aziendale 4XNG, il rapporto CITI ha concluso che la partecipazione degli Stati alla nuova linea di credito rinnovabile avrebbe generato un tasso di rendimento interno («IRR») del [90-140 %], un multiplo cash-on-cash di circa [4-9x] e un aumento nel valore del capitale proprio vicino al [700-1 200 %] (dal novembre 2012 al marzo 2015). Il rapporto CITI ha concluso che il rendimento richiesto dagli Stati sarebbe stato perciò almeno pari a quello richiesto da investitori privati che si trovassero in una posizione simile. Il rapporto CITI tuttavia non ha valutato la probabilità che SAS realizzasse con successo l'«ipotesi di base» del piano 4XNG, né ha valutato l'impatto delle deviazioni dall'«ipotesi di base» come, per esempio, la mancata monetizzazione delle attività non strategiche.
- (28) SAS ha annunciato il 19 dicembre 2012 che erano presenti tutte le condizioni necessarie all'entrata in vigore della nuova RCF (cfr. il considerando 26), tra cui l'approvazione del parlamento di ciascuno Stato. A tale data, e fino al 3 marzo 2014, la nuova RCF era in vigore, in sostituzione della vecchia RCF ⁽¹⁸⁾.
- (29) Con lettera del 6 giugno 2013 la Norvegia ha spiegato che, in seguito alla vendita dell'80 % delle azioni di Widerøe (cfr. il considerando 20), gli Stati e le banche finanziatrici avevano concordato con SAS una modifica delle condizioni e dei termini della nuova RCF, benché tale accordo di modifica non fosse ancora stato firmato ufficialmente. Nelle osservazioni presentate durante l'indagine formale, le autorità norvegesi hanno informato la Commissione che la modifica della nuova RCF era stata firmata da tutte le parti e sarebbe entrata in vigore al completamento della transazione Widerøe, ossia il 30 settembre 2013. Tali modifiche comprendevano i seguenti elementi:
- la linea A sarebbe stata ridotta da 1,173 miliardi di SEK a 0,8 miliardi di SEK e la scadenza sarebbe stata prorogata di cinque mesi, fino al 1° giugno 2014,
 - SAS avrebbe impegnato [0,5-0,8] miliardi di SEK in contante come garanzia per la linea A. I rimanenti [0,1-0,4] miliardi di SEK sarebbero stati garantiti dai titoli già elencati nel nuovo accordo RCF,
 - 0,2 miliardi di SEK della linea A sarebbero stati cancellati una volta che la sezione dell'assistenza a terra fosse stata ceduta in parte. Allorché la nuova RCF è stata cancellata il 4 marzo 2014, SAS ha sottoscritto una lettera di intenti con un potenziale acquirente ⁽¹⁹⁾,
 - la linea B sarebbe stata ridotta da 1,5 miliardi di SEK a 1,2 miliardi di SEK.

⁽¹⁷⁾ Cfr. la nota 33.

⁽¹⁸⁾ Cfr. <http://www.reuters.com/finance/stocks/SAS.ST/key-developments/article/2662973>.

⁽¹⁹⁾ L'impegno previsto dalla linea A è stato ridotto da 0,8 miliardi di SEK a 0,6 miliardi di SEK il 31 ottobre 2013 dopo che SAS ha venduto una parte delle azioni della sua società di assistenza a terra a Swissport.

5. MOTIVAZIONI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

- (30) Nella decisione di avvio del procedimento, l'Autorità esprimeva dubbi sul fatto che la partecipazione degli Stati, di KAW e delle banche alla nuova linea di credito rinnovabile sia avvenuta in condizioni pari passu, soprattutto a causa dei seguenti elementi:
- la precedente esposizione delle banche nei confronti di SAS mediante la loro partecipazione alla vecchia RCF. In effetti, le banche avevano praticamente dimezzato il proprio contributo alla nuova RCF, riducendo così la propria esposizione complessiva nei confronti di SAS del 50 % circa in termini di RCF, mentre gli Stati, che non avevano ottenuto alcun rendimento dalle emissioni di diritti del 2009 e del 2010 a causa dei persistenti risultati negativi di SAS, avevano accresciuto la propria esposizione nei confronti di SAS,
 - il fatto che SAS aveva esaurito del tutto la vecchia RCF nel gennaio 2012, evento che avrebbe potuto influenzare la decisione delle banche finanziatrici di partecipare alla nuova RCF, per evitare ulteriori prelievi e garantire che i propri contributi alla RCF non andassero completamente perduti in vista delle difficoltà che la società doveva affrontare. All'Autorità non era chiaro se la decisione delle banche di partecipare alla nuova RCF fosse influenzata dal continuo sostegno finanziario degli Stati a SAS negli anni precedenti. L'Autorità inoltre ha osservato che la partecipazione degli Stati era un requisito fondamentale per consentire agli operatori privati di partecipare alla nuova RCF,
 - l'Autorità ha messo in dubbio che la partecipazione di KAW alla nuova RCF potesse essere paragonata a quella di un investitore privato, in considerazione dell'esposizione di KAW nei confronti di SAS, non soltanto attraverso la sua partecipazione azionaria ma anche mediante la banca SEB.
- (31) La Commissione ha altresì messo in dubbio che la partecipazione degli Stati alla nuova RCF potesse essere considerata razionale dal punto di vista di un azionista, e che avrebbe superato la prova dell'investitore operante in un'economia di mercato (market economy investor — «MEI») fuori da una logica di condizioni pari passu. Da questo punto di vista, l'Autorità ha valutato se il piano aziendale 4XNG poggiasse o meno su presupposti sufficientemente validi, tanto da indurre un investitore privato a partecipare alla nuova RCF, e se le analisi di sensibilità svolte nell'ambito del piano fossero eccessivamente ottimistiche.
- (32) Per esempio l'Autorità ha fatto notare tra l'altro le cifre ottimistiche del piano in materia di crescita del mercato in termini di ASK e PIL, nonché il tasso di inflazione pari allo 0 % per il periodo 2015-2017. Allo stesso modo, essa ha messo in dubbio la possibilità di prevedere, al momento della firma della nuova RCF, il buon esito di tutte le iniziative concernenti la riduzione dei costi e la cessione di attività.
- (33) Per quanto riguarda le condizioni e i termini della nuova RCF e la valutazione CITI del rendimento previsto per la partecipazione degli Stati alla nuova RCF, l'Autorità ha sottolineato che il rapporto CITI non ha valutato il piano 4XNG, né ha svolto un'analisi di sensibilità del modello finanziario, ma si è semplicemente basato sulle informazioni ricevute. L'Autorità ha messo in evidenza anche che il rapporto CITI non ha valutato la garanzia della nuova RCF nella prospettiva di un investitore privato operante in un'economia di mercato, né ha considerato l'impatto di possibili scenari alternativi, caratterizzati da ipotesi meno favorevoli (tra cui quella dell'inadempimento), sull'analisi del rendimento. A tal riguardo, l'Autorità ha osservato che il rapporto CITI ha assegnato una probabilità zero alla possibilità che SAS sarebbe stata inadempiente nei successivi tre anni — una probabile sottovalutazione del rischio.
- (34) Alla luce di quanto precede, l'Autorità non ha potuto escludere che la partecipazione degli Stati alla nuova RCF potesse comportare un vantaggio a favore di SAS ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
- (35) Infine, se la nuova RCF costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'accordo SEE, l'Autorità ha messo in dubbio che la nuova RCF potesse essere considerata compatibile con l'Accordo SEE. Da questo punto di vista, l'Autorità ha valutato se fosse possibile applicare uno dei potenziali motivi di compatibilità previsti dall'accordo SEE. In considerazione del tipo di misura e delle difficoltà di SAS, l'Autorità ha osservato che, apparentemente, gli unici criteri applicabili erano quelli relativi agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, sulla base degli orientamenti dell'Autorità sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽²⁰⁾ («gli orientamenti R&R»). L'Autorità tuttavia è giunta alla conclusione preliminare che le condizioni per gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di cui agli orientamenti R&R non sembrano soddisfatte.

⁽²⁰⁾ GUL 97 del 15.4.2005, pag. 41, e supplemento SEE n. 18 del 14.4.2005, pag. 1.

6. OSSERVAZIONI SULLA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

6.1. Osservazioni delle autorità norvegesi

- (36) La Norvegia ritiene che la propria partecipazione alla nuova RCF si svolgesse in condizioni di mercato, dal momento che avveniva pari passu con le banche e con KAW, escludendo quindi l'esistenza di aiuti di Stato.
- (37) Secondo la Norvegia, SAS non avrebbe attinto alla vecchia RCF in nessun momento nel periodo in cui si sono svolti i negoziati sulla nuova RCF. Essa fa notare le modifiche apportate alla vecchia RCF nel marzo 2012, con l'inasprimento delle condizioni di prelievo, e afferma che, a partire dalla fine di giugno 2012, le banche erano quindi in grado di respingere qualsiasi richiesta di prelievo proveniente da SAS. L'importo prelevato dalla RCF è stato interamente rimborsato da SAS nel marzo 2012 e da quel momento SAS non ha più attinto alla vecchia RCF. Di conseguenza, le banche in questione potevano ragionevolmente essere considerate investitori «esterni» che partecipavano alla nuova RCF in condizioni di parità con gli Stati ⁽²¹⁾, senza alcuna considerevole esposizione non garantita nei confronti di SAS ⁽²²⁾.
- (38) Per quanto riguarda la partecipazione di KAW alla nuova RCF insieme alle banche, le autorità norvegesi ritengono che l'esposizione economica di KAW nei confronti di SEB fosse limitata e che questo non avrebbe potuto influire sulla sua decisione di partecipare alla nuova RCF.
- (39) Inoltre la Norvegia ritiene che il piano 4XNG fosse realistico e potesse essere attuato con successo. A loro avviso tutti gli aspetti e le ipotesi, anche quelle concernenti le previsioni sulle entrate («RASK») ⁽²³⁾, sulle misure di riduzione dei costi e le previste cessioni, erano state esaminate attentamente per rispettare gli obiettivi finanziari del piano 4XNG per il periodo 2014-2015. Il piano 4XNG inoltre — insieme a tutte le ipotesi su cui si fondava — era stato attentamente analizzato dagli esperti finanziari esterni di entrambi gli Stati (Goldman Sachs) e delle banche [...] ed era stato adattato alla luce dei loro commenti e delle loro raccomandazioni. Essa sottolinea inoltre che l'aspettativa del buon esito del piano, al momento di decidere se partecipare alla nuova RCF, era sostenuta dal fatto che la conclusione di nuovi accordi sindacali era un prerequisito per la nuova RCF. Inoltre, secondo la Danimarca e la Svezia, gli sviluppi verificatisi tra il dicembre 2012 e la cancellazione della nuova RCF avvenuta il 4 marzo 2014 avrebbero dimostrato che il piano era in grado di fornire i risultati previsti ⁽²⁴⁾.
- (40) In relazione alle condizioni e ai termini della nuova RCF, la Norvegia ritiene che essi fossero conformi alle normali condizioni di mercato, giacché erano simili a quelli di accordi comparabili; inoltre le commissioni iniziali della nuova RCF erano più alte e le condizioni di prelievo più rigorose di quelle di gran parte degli accordi considerati. Quanto al pacchetto di garanzia, la Danimarca e la Svezia affermano che gli effettivi rischi finanziari delle banche finanziatrici erano trascurabili poiché il valore stimato delle garanzie superava palesemente l'entità della linea A. Di conseguenza, in uno scenario di liquidazione, tutti i crediti delle banche finanziatrici sarebbero risultati soddisfatti dal pacchetto di garanzia o da altre attività SAS che avrebbero potuto essere vendute, come [...], dalla sua partecipazione azionaria in [...] ecc. Quanto detto è sostenuto anche dall'effettiva cancellazione di una parte considerevole di impegni nell'ambito della linea A durante la prima metà del 2013. Secondo la Norvegia ciò dimostra che le banche hanno agito ispirandosi a principi commerciali e in maniera prudente al momento di decidere di partecipare, insieme agli Stati e a KAW, alla nuova RCF.
- (41) Infine la Norvegia ha dichiarato che la partecipazione alla nuova RCF ha generato un cospicuo rendimento per i finanziatori di RCF senza che SAS dovesse attingere alla linea di credito. Ciò dovrebbe dimostrare che la partecipazione degli Stati alla nuova RCF insieme a KAW e alle banche è stata del tutto conforme al principio MEI.

⁽²¹⁾ L'alternativa sarebbe stata semplicemente di consentire la scadenza della vecchia RCF il 20 giugno 2013 e, nel contempo, evitare qualsiasi utilizzo in quel periodo, fino a quando SAS non avesse soddisfatto le condizioni di prelievo.

⁽²²⁾ Le autorità norvegesi hanno fornito informazioni sulle altre esposizioni di alcune delle banche nei confronti di SAS sotto forma di linee di credito bilaterali, vari accordi di copertura, carte di credito, agevolazioni di finanziamento per i velivoli, linee di scoperto e operazioni immobiliari. Secondo le autorità norvegesi, eccezion fatta per l'esposizione di [...] concernente i pagamenti con carta di credito, le banche non avevano alcuna considerevole esposizione non garantita nei confronti di SAS. Le varie forme di esposizione menzionate erano di entità limitata oppure erano garantite e quindi irrilevanti in relazione alla decisione delle banche di partecipare alla nuova RCF.

⁽²³⁾ Il RASK (ricavi per posto/chilometro offerto) è una misura usata comunemente per indicare i ricavi delle compagnie aeree.

⁽²⁴⁾ A questo proposito la Norvegia e SAS sottolineano inoltre che il 5 agosto 2013 S&P ha innalzato il rating del credito di SAS da CCC+ a B- con prospettive stabili.

6.2. Osservazioni del gruppo SAS

- (42) Il gruppo SAS ritiene che gli Stati abbiano partecipato alla nuova RCF in veste di azionisti, e non come autorità pubbliche. In tale prospettiva, la partecipazione a questo strumento era preferibile al conferimento di capitale proprio, in considerazione della cospicua generazione di reddito per gli azionisti/i finanziatori in termini di commissioni, nonché del potenziale aumento del valore azionario.
- (43) Per quanto concerne il test delle condizioni pari passu, secondo il gruppo SAS tali condizioni sarebbero state soddisfatte dal momento che le banche non avevano alcuna esposizione nei confronti di SAS e, di conseguenza, avrebbero dovuto essere trattate come investitori «esterni». Inoltre, la partecipazione degli Stati alla nuova RCF non ha influenzato il comportamento delle banche, poiché è stata SAS — e non le banche — a richiedere che gli azionisti aderissero alla nuova RCF. Peraltro, secondo il gruppo SAS, le banche avrebbero deciso di partecipare alla nuova RCF in condizioni di parità con gli Stati e KAW sulla base dei risultati molto positivi dell'analisi rischi/ricavi.
- (44) Il gruppo SAS condivide poi l'opinione della Norvegia, secondo le quali le ipotesi su cui si fondava il piano 4XNG erano valide e associate a previsioni molto realistiche per quanto riguarda i tre fattori principali, ossia la crescita del mercato in termini di ASK, la crescita del PIL per il periodo 2015-2017 e un'inflazione prevista dello 0 %. Inoltre, i rischi associati all'attuazione del piano sono stati attentamente esaminati da tutte le banche finanziatrici con particolare attenzione al RASK come indicatore chiave della redditività della società.
- (45) Nel contempo il gruppo SAS ritiene che il pacchetto di garanzia sia stato sufficientemente valutato e che il rischio che SAS fosse inadempiente per l'attuazione del piano 4XNG si sia attenuato. Ciò è dimostrato dal fatto che un'effettiva riduzione dei costi era un prerequisito per i finanziatori che aderivano alla nuova RCF e che la conclusione di nuovi accordi collettivi nel novembre 2012 era strumentale per il buon esito dell'attuazione del piano.
- (46) Il gruppo SAS critica peraltro l'Autorità per non aver tenuto conto dell'alternativa della bancarotta e del fatto che gli Stati avrebbero perso il valore della loro partecipazione azionaria combinata se la nuova RCF non fosse stata disponibile. In questo contesto il gruppo SAS fa notare che gli Stati hanno partecipato alla nuova RCF nella loro veste di azionisti di riferimento di SAS, per ottenere un adeguato rendimento del proprio investimento.
- (47) Infine il gruppo SAS riferisce che l'attuazione del piano 4XNG ha generato un reddito al lordo delle imposte pari a 3 miliardi di SEK, consentendo a SAS di ottenere un esito positivo nel periodo novembre 2012 — luglio 2013.

6.3. Osservazioni di FAM

- (48) Secondo FAM, la società responsabile della gestione delle attività di KAW, la decisione di quest'ultima di partecipare alla nuova RCF sarebbe stata adottata indipendentemente dalla sua partecipazione a SEB e dall'esposizione di SEB nei confronti di SAS. FAM sostiene inoltre che KAW non deteneva una partecipazione di maggioranza in SEB, né si può dire che controlli SEB.
- (49) FAM ha esaminato il piano 4XNG, i rischi finanziari a esso associati e il pacchetto di garanzia, e ha ritenuto che fosse nell'interesse di KAW partecipare alla nuova RCF. A questo proposito, ha proceduto ad un confronto tra la prospettiva di proteggere l'investimento di lungo periodo di KAW in SAS e i potenziali rendimenti futuri di tale investimento, nonché le alte commissioni che SAS avrebbe pagato con la nuova RCF, e la messa in liquidazione di SAS, che non riteneva un'opzione economicamente interessante.
- (50) FAM inoltre concorda con la Norvegia e con il gruppo SAS sul fatto che tutte le parti interessate hanno partecipato alla nuova RCF in condizioni di parità, evitando un rapporto subordinato ed eccessivi diritti di garanzia, o comunque condizioni asimmetriche. La decisione di partecipare alla nuova RCF si basava su un'analisi approfondita delle prospettive di redditività risultanti da una futura SAS forte e competitiva.
- (51) Infine, FAM condivide l'opinione della Norvegia secondo cui la decisione delle banche finanziatrici di partecipare alla nuova RCF si fondava su principi commerciali, giacché la loro esposizione esistente nell'ambito della vecchia RCF era soltanto teorica. Essa ritiene che le banche avessero un incentivo addirittura inferiore a partecipare alla nuova RCF rispetto agli Stati e a KAW, giacché questi potevano contare sull'aumento dei prezzi delle azioni. Essa afferma quindi che le condizioni del test pari passu devono ritenersi soddisfatte.

II. VALUTAZIONE

1. ESISTENZA DI AIUTI DI STATO

(52) L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE stipula quanto segue:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

(53) Il concetto di aiuto di Stato si applica pertanto anche a qualsiasi vantaggio concesso direttamente o indirettamente, finanziato da risorse statali, dallo Stato stesso o da organismi intermediari che agiscano in virtù dei poteri loro conferiti.

(54) Per costituire aiuto di Stato, una misura deve avere origine da risorse statali e dev'essere imputabile allo Stato. In linea di principio, le risorse statali sono le risorse di uno Stato membro e delle sue autorità pubbliche, nonché le risorse di imprese pubbliche su cui le autorità pubbliche possano esercitare, direttamente o indirettamente, un potere di controllo.

(55) La misura in questione comportava indubbiamente risorse statali, poiché è stata finanziata da risorse provenienti dai bilanci degli Stati, ed era imputabile allo Stato. In particolare, si può osservare che il Parlamento norvegese ha approvato la partecipazione del governo alla nuova RCF (considerando 28).

(56) La misura in questione necessariamente falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed è atta a incidere sugli scambi tra parti contraenti.

(57) Secondo una giurisprudenza consolidata, allorché un aiuto finanziario concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intraunionali, esso è perlomeno atto a incidere sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza⁽²⁵⁾. A tale proposito, l'Autorità ritiene che qualsiasi potenziale vantaggio economico concesso a SAS mediante risorse statali potrebbe soddisfare tale condizione. SAS è in concorrenza con altre compagnie aeree dell'Unione europea e del SEE, in particolare da quando, il 1° gennaio 1993, è entrata in vigore la terza fase della liberalizzazione del trasporto aereo («il terzo pacchetto»)⁽²⁶⁾. Inoltre, per viaggi su distanze relativamente più brevi nel SEE, il trasporto aereo compete con quello su gomma e su rotaia, e pertanto potrebbe incidere anche sui vettori stradali e ferroviari.

(58) L'unico criterio del concetto di aiuto di Stato che è perciò in dubbio è se la misura abbia conferito un indebito vantaggio economico selettivo a SAS.

(59) In considerazione della cancellazione della nuova RCF a partire dal 4 marzo 2014, l'Autorità ha valutato se la nuova RCF abbia conferito un indebito vantaggio economico selettivo a SAS dal momento della sua istituzione nel 2012 fino alla sua cancellazione nel 2014.

2. VANTAGGIO ECONOMICO IN FAVORE DI SAS

(60) Per decidere se sia stato concesso o meno a SAS un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, la Commissione valuterà se la compagnia aerea abbia ricevuto un vantaggio economico che non

⁽²⁵⁾ Cfr. causa 730/79, *Philip Morris Holland BV/Commissione* (Raccolta 1980, pag. EC- 2671, punto 11); causa T-288/97, *Regione Friuli Venezia Giulia/Commissione* (Raccolta 2001, pag. II-1169, punto 41); e causa C-280/00, *Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Altmark)* (Raccolta 2003, pag. I-7747, punto 75).

⁽²⁶⁾ Il «terzo pacchetto» comprendeva tre misure legislative: i) regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1); ii) regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8); e iii) regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 15). Questi regolamenti sono stati integrati nell'accordo SEE finché non sono stati abrogati dal regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione), quale integrato nell'allegato XIII dell'accordo SEE.

avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato. Per esaminare la questione, la Commissione ha applicato la prova MEI, secondo cui non sarebbe implicato alcun aiuto di Stato laddove, in circostanze simili, un investitore privato di dimensioni comparabili a quelle degli organismi che gestiscono il settore pubblico e operano in normali condizioni di mercato in un'economia di mercato, avrebbe potuto essere indotto a erogare la misura in questione al beneficiario.

- (61) Secondo la prova MEI, l'Autorità deve perciò valutare se un investitore privato avrebbe potuto sottoscrivere l'operazione in oggetto alle stesse condizioni. L'atteggiamento dell'ipotetico investitore privato è quello di un investitore prudente il cui obiettivo di massimizzazione dei profitti è moderato da una certa cautela in merito al livello di rischio accettabile per un determinato tasso di rendimento ⁽²⁷⁾.
- (62) In linea di principio, un apporto di capitali su fondi pubblici non implica un aiuto statale nel caso in cui tale apporto avvenga in concomitanza con un significativo apporto di capitale da parte di un investitore privato effettuato in condizioni e in circostanze comparabili (pari passu) ⁽²⁸⁾.

2.1. Partecipazione pari passu degli Stati, di KAW e delle banche alla nuova RCF

- (63) L'Autorità osserva che le banche finanziatrici coinvolte nella nuova RCF partecipavano anche alla vecchia RCF. Nella nuova RCF tuttavia gli Stati hanno accresciuto la propria esposizione nei confronti di SAS, mentre le banche hanno approssimativamente dimezzato il proprio contributo (che è passato da 366 milioni di EUR a circa 200 milioni di EUR), riducendo così l'esposizione esistente complessiva di RCF nei confronti di SAS del 50 % circa. In considerazione di tutto ciò, la Commissione ha espresso dubbi, nella decisione di avvio del procedimento, sulla possibilità che il principio pari passu fosse soddisfatto giacché gli Stati e le banche non sembravano trovarsi in posizioni comparabili.
- (64) La Norvegia e il gruppo SAS hanno affermato, nel quadro della procedura di indagine formale, che le banche finanziatrici non avevano alcuna esposizione nell'ambito della vecchia RCF, al momento di negoziare la propria partecipazione alla nuova RCF. Le banche quindi avrebbero dovuto essere considerate investitori «esterni» in una posizione comparabile a quelle degli Stati e di KAW.
- (65) La Commissione osserva che SAS aveva esaurito completamente la vecchia RCF nel gennaio 2012 (cfr. il considerando 18). In effetti le modifiche apportate alla vecchia RCF nel marzo 2012 comprendevano, tra l'altro, la condizione di rimborso integrale e immediato dell'importo prelevato. Gli importi sono stati interamente rimborsati nel marzo 2012 e le modifiche alla vecchia RCF apportate nel corso dello stesso mese hanno reso estremamente difficile per SAS attingere alla linea di credito successivamente ⁽²⁹⁾. Inoltre a SAS è stato richiesto di presentare un piano di ricapitalizzazione entro giugno 2012, che doveva essere approvato dal consiglio di amministrazione, come pure dagli Stati e da KAW quali principali azionisti. Il piano è stato inizialmente respinto dalle banche. Soltanto nel novembre 2012 gli Stati, dopo aver attentamente esaminato il piano 4XNG modificato, hanno deciso di partecipare alla nuova RCF, seguiti dalle banche.
- (66) Di conseguenza le autorità norvegesi e il gruppo SAS hanno dichiarato, nel quadro dell'indagine formale, che al gruppo SAS è stato effettivamente impedito di richiedere un prelievo dalla vecchia RCF. Giunte a conoscenza di tale situazione, le banche hanno dovuto decidere se continuare con la vecchia RCF fino alla sua scadenza nel giugno 2013, o partecipare alla nuova RCF in condizioni di parità con gli Stati e KAW, benché gli Stati e KAW, in qualità di azionisti, fossero più incentivati a partecipare per poter aumentare il valore delle proprie azioni in seguito all'attuazione del piano 4XNG.
- (67) Anche se l'Autorità ritiene probabile che le banche, almeno quelle che non avevano altre esposizioni bilaterali non garantite nei confronti di SAS, non fossero considerevolmente esposte nei confronti della vecchia RCF al momento di decidere se partecipare alla nuova RCF, essa sostiene altresì che vi fosse comunque il rischio che SAS potesse soddisfare le condizioni di prelievo prima dell'introduzione nella nuova RCF. Il fatto che ciò non sia successo e che la vecchia RCF non sia stata utilizzata dopo essere stata rimborsata integralmente nel marzo 2012 è irrilevante a tale proposito. Su questa base sembra che le banche avessero una certa esposizione nei confronti di SAS, nell'ambito della vecchia RCF, che gli Stati (e KAW) non avevano. L'Autorità quindi non può accettare l'argomentazione avanzata dalle autorità norvegesi secondo cui le banche avrebbero partecipato alla nuova RCF come investitori «esterni» nonostante la loro esposizione nell'ambito della vecchia RCF.

⁽²⁷⁾ Cause riunite T-228/99 e T-233/99, *Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein — Westfalen/Commissione* (Raccolta 2003, pag. II-435, punto 255).

⁽²⁸⁾ Causa T-296/97, *Alitalia* (Raccolta 2000, pag. II-3871, punto 81).

⁽²⁹⁾ [...].

- (68) L'Autorità inoltre non può concordare con la Norvegia sul fatto che l'esposizione di alcune delle banche sotto forma di linee di credito bilaterali collegate alla vecchia RCF ⁽³⁰⁾ non comportasse alcun rischio finanziario per le banche durante il periodo dei negoziati sulla nuova RCF, dal momento che non era possibile utilizzare tali linee di credito a meno che la vecchia RCF fosse completamente esaurita. Come indicato in precedenza, sussisteva il rischio, benché assai ridotto, che le condizioni di prelievo potessero essere soddisfatte benché, in seguito alle modifiche apportate nel marzo 2012 e all'inasprimento delle condizioni, la probabilità che SAS attingesse alla vecchia RCF fosse molto bassa.
- (69) Inoltre sembra che alcune banche avessero altre esposizioni nei confronti di SAS. Per esempio, oltre a partecipare alla vecchia RCF, [...] aveva — al 30 settembre 2012 — un'esposizione bilaterale non garantita (e non utilizzata) nei confronti di SAS pari a [200-600] milioni di SEK, nonché un'esposizione non garantita a carte di credito pari a [500-900] milioni di SEK. Poteva quindi essere chiamata a coprire qualsiasi costo legato al rimborso di clienti, qualora SAS avesse cancellato i voli corrispondenti. Mentre questa esposizione non garantita a carte di credito rappresentava lo [0-2 %] del portafoglio creditizio totale di [...] pari a circa [1 000-3 000] miliardi di SEK, essa costituiva comunque un rischio finanziario e non è perciò sostenibile che [...] fosse in una situazione comparabile a quella degli Stati al momento di decidere di partecipare alla nuova RCF.
- (70) Inoltre altre tre banche avevano esposizioni in termini di strumenti di finanziamento in essere per i velivoli (per esempio [...]). Benché gli Stati ritengano che i finanziamenti fossero garantiti dai velivoli e non rappresentassero un rischio finanziario per le banche poiché i velivoli potevano essere venduti facilmente sul mercato, ciò non è stato dimostrato nei fatti. Rimane da chiarire se, nel caso di una vendita di emergenza dei velivoli, l'importo totale sarebbe stato recuperato.
- (71) Inoltre, nella decisione di avvio del procedimento, l'Autorità ha espresso il dubbio che il comportamento delle banche potesse essere influenzato dalla condotta degli Stati, in considerazione del continuo sostegno finanziario concesso dagli Stati alla compagnia aerea negli anni precedenti (per esempio con le emissioni di diritti del 2009 e del 2010). Le banche tra l'altro erano disposte a partecipare alla nuova RCF soltanto a condizione che vi partecipassero gli Stati, come risulta ai precedenti considerando 21 e 22.
- (72) In linea di principio la Commissione ritiene che la condizione pari passu non sia applicabile qualora la partecipazione degli Stati costituisca un rigoroso prerequisito affinché gli operatori privati possano partecipare all'operazione.
- (73) Durante l'indagine formale, la Norvegia e il gruppo SAS hanno dichiarato che in nessun momento dei negoziati per la nuova RCF le banche si sono sentite «contaminate» dalla precedente condotta degli Stati e dalla loro costante disponibilità a sostenere SAS, benché le entrate degli Stati sulle emissioni di diritti del 2009 e del 2010 si siano rivelate inferiori alle previsioni.
- (74) L'Autorità non può escludere la possibilità che gli operatori privati non sarebbero stati disposti a investire in una società con simili precedenti e previsioni inaffidabili, senza la partecipazione degli Stati. Nel contempo non si può neanche escludere che gli Stati che si erano rifiutati di fornire nuovo capitale proprio e di sottoscrivere una RCF subordinata, non fossero più disposti a investire altri fondi in SAS. Nonostante queste considerazioni, l'Autorità non è convinta che la partecipazione degli Stati alla nuova RCF abbia avuto luogo in condizioni pari passu con le banche finanziatrici, tenendo conto del fatto che la partecipazione degli Stati ha indotto le banche a ridurre la propria esposizione complessiva di RCF nei confronti di SAS del 50 % circa, mentre allo stesso tempo gli Stati hanno aumentato la propria esposizione nei confronti di SAS.
- (75) In relazione al fatto che il comportamento di KAW potesse essere considerato un punto di riferimento per stabilire la condotta di un investitore privato, l'indagine formale ha dimostrato che l'esposizione di KAW nei confronti di SAS attraverso la sua partecipazione azionaria a SEB era inferiore a quella indicata nella decisione di avvio del procedimento. Tenendo conto del fatto che KAW non è altro che un azionista di minoranza di SEB e che l'esposizione di SEB nei confronti di SAS era limitata, si potrebbe affermare che la partecipazione di KAW alla nuova RCF era motivata dalle prospettive di redditività dell'investimento.
- (76) Oltre a quanto detto in precedenza, l'indagine formale non ha consentito all'Autorità di concludere con certezza che l'operazione in questione abbia avuto luogo in condizioni pari passu.

⁽³⁰⁾ A parte la vecchia RCF, prima del 30 settembre 2012 tre banche avevano esposizioni sotto forma di linee di credito bilaterali collegate alla vecchia RCF cui non era possibile attingere a meno che la vecchia RCF fosse esaurita. Gli importi delle singole linee di credito bilaterali erano di [400-800] milioni di EUR per [...], [200-400] milioni di EUR per [...] e [400-800] milioni di EUR per [...].

- (77) Indipendentemente dalla valutazione delle condizioni pari passu, la Commissione si è anche chiesta se la partecipazione degli Stati alla nuova RCF potesse essere considerata razionale dal punto di vista di un azionista e se avrebbe superato la prova MEI fuori da una logica di condizioni pari passu.

2.2. Valutazione della partecipazione degli Stati alla nuova RCF nell'ambito della prova MEI

- (78) Si tratta di decidere se un investitore privato che si trovasse nella stessa situazione degli Stati, cioè quella di azionisti di SAS, e che affrontasse una serie di circostanze simili a quelle degli Stati nel 2012, avrebbe sottoscritto la nuova RCF a condizioni e termini simili ⁽³¹⁾.
- (79) Le analisi indipendenti condotte da esperti finanziari esterni (Goldman Sachs International e CITI come esperti per gli Stati e [...] come esperto per i finanziatori) prima della conclusione della nuova RCF sono istruttive al riguardo. Secondo quanto la Norvegia sostiene nella decisione di avvio, gli Stati hanno deciso di partecipare alla nuova RCF soltanto dopo che i propri esperti esterni avevano esaminato attentamente il piano 4XNG e in seguito alle modifiche apportate alle condizioni e ai termini della nuova RCF.
- (80) Mentre l'Autorità ha espresso alcune riserve nella decisione di avvio del procedimento sulla portata del rapporto preparato da CITI, la Norvegia ha chiarito che la sua decisione di partecipare alla nuova RCF si basava su tutte le analisi preparate dai loro esperti finanziari e che il rapporto CITI non doveva quindi essere valutato separatamente.
- (81) Agli esperti finanziari tra l'altro è stato assegnato il compito di elaborare un'analisi critica del piano 4XNG e della nuova RCF nonché dei punti più sensibili dal punto di vista della vulnerabilità. Quest'analisi è stata realizzata sulla base di relazioni successive che facevano riferimento ai dati storici di rendimento di SAS e ad altri parametri del settore. Gli esperti hanno emesso una serie di raccomandazioni concernenti le strategie di attenuazione del rischio sia per il piano 4XNG, sia per la nuova RCF. In linea con tali raccomandazioni, gli Stati hanno chiesto una serie di aggiustamenti del piano 4XNG (per accelerare le misure di riduzione dei costi e integrare ulteriori iniziative), nonché aggiustamenti dei termini della nuova RCF per ridurre la probabilità di un prelievo.
- (82) Nell'analisi del piano 4XNG gli esperti esterni hanno individuato e esaminato con particolare attenzione i principali settori a rischio, tra cui gli obiettivi di riduzione dei costi e le cessioni e la pressione sul RASK. Questa valutazione dei rischi ha generato tra l'altro le seguenti considerazioni:

— *obiettivi di riduzione dei costi:*

in seguito alla consulenza esterna ricevuta il piano 4XNG è stato modificato e rafforzato per includere iniziative di riduzione dei costi pari a circa [1-4] miliardi di SEK p.a. (con un aumento rispetto all'obiettivo originale di [1-4] miliardi di SEK p.a.). Mentre il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi ha destato preoccupazioni, un passo fondamentale per ridurre i rischi del piano 4XNG prima di completare la nuova RCF è stato la conclusione di nuovi accordi sindacali con tagli alle retribuzioni e alle indennità dei dipendenti, nonché variazioni nei piani pensionistici nel novembre 2012. Tutto ciò ha portato a riduzioni dei costi diretti di poco inferiori a [...] SEK che, su richiesta degli Stati, dovevano essere realizzate con successo prima che la nuova RCF potesse entrare in vigore,

— *cessioni:*

dopo che le ipotesi iniziali sulle cessioni delle attività erano state messe in discussione dall'esperto finanziario esterno, e anche sulla base delle nuove informazioni rese disponibili durante la procedura, l'elenco definitivo delle cessioni previste nel piano 4XNG è mutato rispetto a quello inizialmente presentato da SAS ⁽³²⁾. L'esperto finanziario degli Stati ha concluso in ultima analisi che le cessioni (per un valore di cessione stimato pari a circa 3,0 miliardi di SEK) previste dal piano 4XNG definitivo erano realizzabili entro il periodo di tempo stimato. Inoltre, la nuova RCF conteneva disposizioni relative ai tempi di vendita di Widerøe e alla rigorosa applicazione dei proventi della cessione per rimborsare la nuova RCF,

— *pressione sul RASK:*

le ipotesi di base concernenti il rendimento e la pressione sul RASK sono state valutate e ritenute ragionevoli tenendo conto dei dati più significativi sulle tendenze storiche, delle previsioni di terzi e dei cambiamenti noti nel contesto concorrenziale di quel periodo. Non si è ritenuto che tali ipotesi costituissero un sensibile rischio di rallentamento per l'attuazione del piano 4XNG.

⁽³¹⁾ Causa C-305/89, *Italia/Commissione* (Raccolta 1991, pag. I-1603, punto 20).

⁽³²⁾ Per esempio, [...] è stato rimosso dall'elenco definitivo delle cessioni previste [...].

- (83) In relazione ai dubbi espressi dall'Autorità nella decisione di avvio del procedimento in merito alla natura ottimistica degli specifici fattori del piano 4XNG (per esempio la crescita del mercato in termini di ASK, le previsioni relative al PIL e l'inflazione pari allo 0 % per il periodo 2015-2017), le informazioni fornite dalla Norvegia e dal gruppo SAS durante l'indagine formale indicano che tali stime hanno tenuto conto in modo particolare dei principali mercati in cui SAS è attiva. Si sottolinea per esempio la più marcata esposizione della società verso l'Europa settentrionale rispetto a quella meridionale, nonché la sua esposizione ai mercati statunitensi e asiatici. Le argomentazioni indicano altresì che l'inflazione da costi, stimata allo 0 % p.a. per il periodo 2015-2017, è l'effetto netto di un tasso tendenziale di inflazione del 2 % p.a. (in linea con il livello d'inflazione stimato per l'UE) e dell'ipotesi che questo sia neutralizzabile mediante nuove misure di riduzione dei costi.
- (84) Per quanto concerne la mancanza di prove di sensibilità nell'analisi dell'IRR presentata nel rapporto CITI (cfr. il considerando 33) e le iniziali preoccupazioni dell'Autorità sul potenziale impatto di scenari meno ottimistici, l'Autorità ha ricevuto ulteriori informazioni dalla Norvegia nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento, in merito all'entità dell'analisi di sensibilità svolta. In proposito Goldman Sachs ha presentato una serie di prove di sensibilità durante la redazione del piano 4XNG nel periodo giugno-settembre 2012. Un'analisi riveduta nel settembre 2012 indicava che SAS non avrebbe esaurito la liquidità neanche secondo le ipotesi pessimistiche presentate, nel senso che in tutti i casi analizzati la posizione di liquidità di SAS sarebbe rimasta al di sopra del segmento inferiore del corridoio RCF. Tuttavia, per mantenere la fiducia del mercato si è ritenuto che fosse necessario un meccanismo di sostegno alla liquidità e che la RCF rimanesse l'opzione più realistica per tale meccanismo.
- (85) L'Autorità quindi tiene conto delle successive revisioni finanziarie del piano 4XNG (tra cui ampie analisi e prove delle varie versioni del piano). L'Autorità inoltre prende atto delle conseguenti richieste degli Stati volte a ridurre i rischi di attuazione e a ottenere un piano di ristrutturazione consolidato prima di aderire alla nuova RCF. Queste azioni sembrerebbero coerenti con quelle di un investitore privato prudente operante in un'economia di mercato. Ciononostante è ancora necessario considerare se le condizioni e i termini della nuova RCF fossero in linea o meno con le condizioni e i termini che un operatore privato operante in un'economia di mercato, che si trovasse nella stessa situazione degli Stati, ossia quella di azionisti della società, avrebbe accettato.
- (86) La Norvegia e il gruppo SAS hanno spiegato che una specifica caratteristica del settore aereo è la necessità di mantenere un alto livello di preparazione finanziaria per conservare la fiducia dei clienti e delle parti interessate nella capacità della società di continuare a operare. In considerazione delle difficoltà finanziarie di SAS nel 2012 e della prevalente situazione di liquidità in quel momento, una probabile giustificazione della partecipazione degli Stati alla nuova RCF, in qualità di azionisti di SAS, è stata quella di evitare maggiori perdite o la bancarotta nel caso di pressanti richieste di liquidità nei confronti della società.
- (87) A questo riguardo sembra che gli Stati si siano basati soprattutto sulle raccomandazioni degli esperti finanziari esterni al momento di definire le condizioni e i termini della nuova RCF. Le condizioni e i termini della nuova RCF miravano in effetti ad attenuare congiuntamente i principali rischi commerciali individuati. Per esempio, come si osserva al considerando 82, un prerequisito per l'attuazione della nuova RCF era il buon esito dell'attuazione dei nuovi accordi collettivi del personale di volo. Inoltre, le condizioni di prelievo applicabili alla linea B erano tali per cui sembrava molto improbabile che questa potesse essere utilizzata prima del marzo 2015⁽³³⁾. Le clausole finanziarie annesse alla nuova RCF erano anche strutturate in modo tale che, a meno che fosse in grado di realizzare le principali previsioni finanziarie contenute nel piano 4XNG, SAS non avrebbe avuto accesso alla RCF o avrebbe dovuto rimborsare qualsiasi importo prelevato dalla RCF in quel momento⁽³⁴⁾.
- (88) Oltre alle suddette osservazioni, l'Autorità ha ricevuto ulteriori informazioni sull'adeguatezza della garanzia sottostante per la nuova RCF. In una relazione del maggio 2012 [...] ha fornito una valutazione indipendente di Widerøe e di alcune immobilizzazioni materiali (tra cui motori di ricambio, relativi velivoli, alcune proprietà più piccole e alcune attrezzature) che successivamente sono state usate come garanzia per la nuova RCF. Mentre si concentrava l'attenzione su Widerøe, come l'attività più importante del pacchetto di garanzia, e la valutazione delle altre attività si basava su informazioni più limitate, la valutazione generale implicava un valore complessivo delle attività di circa [1-4]-[3-6] miliardi di SEK. Il valore stimato complessivo delle attività soggette alla garanzia

⁽³³⁾ Per esempio una delle condizioni di prelievo della linea B era che SAS avesse un EBITDAR di almeno [5-9] miliardi di SEK su base rolling a 12 mesi. Poiché ciò superava l'EBITDAR previsto per ciascun anno del periodo 2012-2015, si riteneva improbabile che SAS sarebbe stata in grado di attingere alla linea B nell'arco di tempo della nuova RCF.

⁽³⁴⁾ Le clausole finanziarie connesse a [...]. Le ultime due clausole finanziarie sono state adattate su base trimestrale secondo il modello finanziario sotteso al piano 4XNG, implicando che SAS doveva raggiungere i propri obiettivi finanziari.

superava quindi l'entità della linea A. Secondo la Norvegia, ciò rappresentava una sufficiente sicurezza per i finanziatori della nuova RCF dal momento che, come rilevato in precedenza, la probabilità che SAS attingesse alla linea B era ritenuta trascurabile.

- (89) Gli effettivi rischi finanziari associati alla nuova RCF sono stati ulteriormente attenuati dalle disposizioni sull'obbligo di pagamento anticipato e/o sulla cancellazione degli impegni nell'ambito della nuova RCF, se SAS avesse ceduto alcune attività o avesse assunto impegni per altre opzioni di finanziamento. Le disposizioni sul pagamento anticipato e sulla cancellazione hanno avuto l'effetto di ridurre le potenziali perdite nel corso del tempo. In effetti, in seguito alla vendita di Widerøe, e conformemente all'accordo entrato in vigore dopo la vendita nel settembre 2013 (cfr. il considerando 29), l'entità complessiva della nuova RCF è stata ridotta, passando da 3,5 miliardi di SEK a 2 miliardi di SEK.
- (90) Sembra perciò che siano state adottate misure ampie e coerenti, volte soprattutto a garantire la continuità operativa di SAS nel periodo 2012-2015 e a limitare i principali rischi finanziari connessi alla nuova RCF.
- (91) L'Autorità inoltre riconosce la necessità di considerare se un investitore privato comparabile, che si trovasse in una situazione di mercato simile a quella degli Stati (vale a dire quella di azionisti di SAS), avrebbe potuto essere indotto a erogare la misura in questione al beneficiario. A tal fine è altresì utile considerare le possibili situazioni alternative che si sarebbero verificate in assenza della misura erogata.
- (92) A questo riguardo, nelle argomentazioni sulla decisione di avvio del procedimento, la Norvegia e il gruppo SAS hanno dichiarato che la bancarotta sarebbe stata probabile se la nuova RCF non fosse stata messa a disposizione nel 2012. Secondo la Norvegia ciò sarebbe stato equivalente alla perdita combinata di 1 044,6 milioni di SEK per gli Stati, ossia il valore della loro partecipazione azionaria aggregata. Un'ulteriore considerazione riguardava la prospettiva di rinunciare alle future plusvalenze se il piano 4XNG fosse stato attuato con successo. A livello comparativo, la Norvegia stima, nelle proprie argomentazioni, che se SAS fosse risultata inadempiente nella nuova RCF, le possibili perdite combinate derivanti dalla partecipazione azionaria collettiva degli Stati e dai loro contributi RCF, nell'ipotesi più estrema, sarebbero state dell'ordine di [1 000-3 000] milioni di SEK ⁽³⁵⁾.
- (93) Di conseguenza, nel caso di bancarotta di SAS, le altre perdite potenziali associate alla partecipazione degli Stati alla nuova RCF (circa 447,5 milioni di SEK secondo l'esempio ipotetico addotto dalla Norvegia) sembrano relativamente contenute rispetto alle perdite che si sarebbero comunque accumulate in relazione alla partecipazione azionaria degli Stati. Il confronto di questa variazione incrementale relativamente limitata dell'ipotesi pessimistica concernente gli Stati (bancarotta) con una potenziale ipotesi ottimistica per gli Stati connessa al buon esito del piano 4XNG sembra corroborare ulteriormente la decisione degli Stati di partecipare alla nuova RCF. Secondo l'ipotesi di base più ottimistica, il rapporto CITI stima potenziali plusvalenze per gli Stati per un totale di [7 000-12 000] milioni di SEK. Tuttavia, benché l'Autorità abbia espresso alcune riserve, nella sua decisione di avvio del procedimento, sulla natura ottimistica di tali previsioni di crescita, essa riconosce la possibilità che, anche negli scenari più conservatori, le potenziali plusvalenze previste da ipotesi ottimistiche potrebbero comunque superare le perdite potenziali previste dalle ipotesi pessimistiche.
- (94) La Commissione prende pertanto atto della suddetta valutazione rischio-rendimento, nonché delle ampie analisi e prove del piano 4XNG, delle ulteriori verifiche effettuate sulla garanzia sottostante ⁽³⁶⁾, delle disposizioni sulla cancellazione e sul pagamento anticipato che hanno ridotto le potenziali perdite nel corso del tempo ⁽³⁷⁾ e delle diverse altre misure di attenuazione del rischio inserite tra i termini della nuova RCF ⁽³⁸⁾. Alla luce di quanto precede, la decisione degli Stati di partecipare alla nuova RCF sembrerebbe coerente con le azioni di un operatore privato che agisce per ottenere un normale rendimento di mercato, in considerazione della specifica situazione della società in quel momento.
- (95) A seguito di quanto precede l'Autorità conclude che gli Stati, nel ruolo di azionisti esistenti in SAS, sono stati guidati da prospettive ragionevoli e realistiche di redditività quando hanno deciso di partecipare alla nuova RCF insieme a KAW e alle banche finanziatrici nel periodo dicembre 2012-marzo 2014. Questa partecipazione non ha comportato alcun vantaggio per SAS ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

⁽³⁵⁾ A scopo illustrativo la Norvegia stima le perdite combinate degli Stati sulla nuova RCF, ipotizzando un esaurimento della linea A (di cui [700-1 200] milioni di SEK sono stati coperti dagli Stati) e ipotizzando altresì che la garanzia coprisse soltanto il 50 % dell'impegno della linea A e che gli Stati avessero già ricevuto la prima rata della commissione di impegno. Ciò avrebbe implicato una perdita stimata di [400-800] milioni di SEK sulla nuova RCF insieme a una perdita stimata sulla partecipazione azionaria combinata di [700-1 200] milioni di SEK, ossia [1 100-2 000] milioni di SEK in totale.

⁽³⁶⁾ Cfr. il considerando 88.

⁽³⁷⁾ Cfr. i considerando 82 e 89.

⁽³⁸⁾ Cfr. i considerando 82 e 87.

3. CONCLUSIONI SULLA PRESENZA DI AIUTO DI STATO

- (96) Tenuto conto di quanto precede, l'Autorità conclude che la partecipazione della Norvegia alla nuova RCF non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il finanziamento di SAS mediante la nuova linea di credito rinnovabile che la Norvegia ha attuato nel dicembre 2012 non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Articolo 2

La Norvegia è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Oda Helen SLETNES

Presidente

Helga JÓNSDÓTTIR

Membro del Collegio

DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA**N. 2/2015/CP****del 24 settembre 2015****che istituisce un comitato interinale per il meccanismo finanziario del SEE 2014-2021 [2015/2024]**

IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo SEE»,

visto l'accordo da concludere sull'istituzione di un nuovo meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021,

visto l'accordo da concludere tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea sull'istituzione di un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021,

DECIDE:

Articolo 1

1. È istituito un comitato interinale per il meccanismo finanziario del SEE 2014-2021, in appresso denominato «comitato interinale», che deve diventare operativo quanto prima.
2. Il comitato interinale coadiuva gli Stati EFTA per preparare l'attuazione del meccanismo finanziario del SEE 2014-2021.
3. Il comitato interinale riferisce al comitato permanente.
4. Il comitato interinale può essere coadiuvato dalle missioni degli Stati SEE-EFTA presso l'Unione europea.
5. Alla data di entrata in vigore o alla data di applicazione provvisoria dell'accordo che istituisce il meccanismo finanziario del SEE 2014-2021, il comitato interinale è sostituito da un comitato per il meccanismo finanziario del SEE 2014-2021.
6. Il comitato interinale discute e valuta l'eventuale coordinamento fra il meccanismo finanziario del SEE e il meccanismo finanziario norvegese.
7. Il comitato interinale designa un presidente, che è confermato dal comitato permanente.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto immediato.

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2015

*Per il comitato permanente**La presidente f.f.*
Ingrid SCHULERUD*Il segretario generale*
Kristinn F. ÁRNASON

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT